anai
Associazione Nazionale
Archivistica Italiana

ARCHIVI

a. XVI - n. 2 (luglio-dicembre 2021)

clerp

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (Padova)

Associazione Nazionale Archivistica Italiana

ARCHIVI

a. XVI-n. 2 (luglio-dicembre 2021)

cleup

«Archivi»: peer reviewed journal (double blind)

Direttore responsabile: Giorgetta Bonfiglio-Dosio

Comitato scientifico italiano
Micaela Procaccia (vice-direttore), Stefano Allegrezza, Dimitri Brunetti, Marco Carassi, Paola Carucci, Concetta Damiani, Pierluigi Feliciati, Stefano Gardini, Maria Guercio, Marco Lanzini, Leonardo Mineo, Stefano Pigliapoco, Francesca Pino, Raffaele Pittella, Antonio Romiti, Silvia Trani, Carlo Vivoli, Gilberto Zacché

Comitato scientifico estero
Esther Cruces Blanco (Malaga), Luciana Duranti (Vancouver), Fiorella Foscarini (Toronto), Didier Grange (Ginevra), Marianna Kolyva (Corfù)

Segreteria di redazione: Biagio Barbano, Maria Grazia Bevilacqua, Paola Mutti, Remigio Pegoraro

Inviare i testi a: giorgetta.bonfiglio@gmail.com

I testi proposti devono essere contributi originali inediti e, per essere accettati, saranno sottoposti in forma anonima all'esame prima del Comitato scientifico e poi di *referee* a loro volta anonimi.
I testi non accettati non saranno restituiti.
La rivista non assume responsabilità di alcun tipo circa le affermazioni e i giudizi espressi dagli autori.

Periodicità semestrale
ISSN 1970-4070
ISBN 978-88-5495-401-4
DOI: ciascun articolo, eccezion fatta per le *Recensioni e segnalazioni bibliografiche,* ha il proprio DOI, indicato nella griglia di presentazione.

© 2021 ANAI
Iscritta nel Registro Stampa del Tribunale di Padova il 3/8/2006 al n. 2036

Abbonamento per il 2021: Italia euro 50,00 – Estero euro 70,00 *da sottoscrivere con:*
ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana
c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma – Tel. 06 491416
web: www.anai.org e-mail: segreteria@anai.org pec: anai@pec.net
Conto corrente postale: 17699034; IBAN: IT45C0306967684510753960031
Partita IVA: 05106681009; Codice fiscale: 80227410588

Archivi

XVI/2 (lug.-dic. 2021)

Sommario

Saggi

La tutela statale degli archivi digitali: esperienze e sollecitazioni dei territori p. 5

ALESSANDRO ALFIER
*La tutela degli archivi digitali: prime esplorazioni dell'*hic sunt leones? p. 6

PAOLO SANTOBONI
Il percorso per la definizione di un modello di prassi archivistica per la vigilanza sugli archivi digitali p. 19

DESIRÉE DREOS
Fotografia e strumenti di monitoraggio della conservazione degli archivi digitali p. 40

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Alla ricerca di un'epistemologia dell'archivistica: suggestioni da un giurista del XVII secolo p. 59

STEFANO ALLEGREZZA
Mettere ordine negli archivi digitali personali: cominciamo dalle regole per la denominazione di documenti e fascicoli p. 67

IACOPO BENINCAMPI
De ornanda Urbe: *l'edilizia di primo Settecento negli atti del Tribunale delle acque e delle strade di Roma* p. 99

Discussioni e testimonianze

FEDERICO VALACCHI
Il circolo virtuoso p. 119

MARCO BORTOLOTTI
Storia sentimentale dell'amministrazione, culla dell'Archivio-Museo-Biblioteca p. 143

Recensioni e segnalazioni

ILARIA MONTIN
Archivi d'impresa. Archivisti, storici, heritage manager di fronte al cambiamento, a cura di Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Carolina Lussana, Lucia Nardi p. 155

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
JACOPO IBELLO, *Guida al turismo industriale* p. 160

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
MARCO MONTEMAGGI, *Company lands. La cultura industriale come valore per il territorio* p. 160

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Ugo Sacchi ebanista e intagliatore tra Moglia e Firenze (1891-1963). Le opere dell'Artista e le vicende di una antica stirpe mantovana: i Sacchi della Moglia (secc. XV-XX), a cura di Margherita Sacchi p. 161

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
ELENA GONNELLI, *Arte e artigianato. L'Archivio della Manifattura Chini. Introduzione-Inventario* p. 162

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
FEDERICO VALACCHI, *Gli archivi tra storia uso e futuro. La rivoluzione tecnologica e le biblioteche* p. 163

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
GIOVANNI MICHETTI, *Introduzione alla blockchain. Una guida per archivisti* p. 165

FEDERICO VALACCHI
PAOLA CIANDRINI, *Records Management. ISO 15489: progettare sistemi documentali* p. 166

PAOLA CIANDRINI
ALESSANDRO ALFIER, *Il sistema di documentazione digitale* p. 168

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Archivio storico della Curia Generale delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto (già Suore Terziarie Cappuccine di Loano). Inventario 1885-1995, a cura di Laura Caroselli p. 170

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
STEFANO TWARDZIK, *L'archivio della regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano (1807-1934). Inventario* p. 171

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
GILDA NICOLAI, *Il Consorzio provinciale antitubercolare di Viterbo e le sue carte (1927-1975)* p. 171

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
«Le carte e la storia», 1/2020 p. 172

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
«Le carte e la storia», 2/2020 p. 172

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
«Studi trentini», a. 99/2-storia (2020) p. 173

La tutela statale degli archivi digitali: esperienze e sollecitazioni provenienti dai territori

Titolo in lingua inglese

State protection of digital records and archives in Italy: experiences and solicitations from regional territories

Riassunto

Come oggi la pratica relativa alla tutela degli archivi può rapportarsi a un concetto univoco d'archivio sul piano teorico, quando poi però dal punto di vista metodologico esso richiede tre diverse modalità d'approccio, calibrate rispettivamente sulle manifestazioni analogiche, digitali e ibride dell'archivio stesso? Come poter dunque concretamente immaginare una ri-modellazione della prassi archivistica che consenta alla Direzione generale archivi e alle sue articolazioni territoriali di riprendere voce e di esercitare una tutela realmente plurale e concretamente efficace anche sul fronte della declinazione digitale dell'archivio?

Il saggio, dopo un'introduzione in cui si riflette su alcune ipotesi di lavoro per ri-modellare la prassi archivistica di tutela in ragione delle caratteristiche della declinazione digitale dell'archivio, illustra le esperienze maturate sul campo in un contesto regionale, quale quello rappresentato dalla Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia. Esse mostrano come la tutela dell'archivio nelle sue manifestazioni digitali sia efficace e sostenibile solo indagando il quadro esistente e costruendo intorno a esso una "comunità di pratica", che veda tra l'altro l'amministrazione archivistica statale operare come un regista capace di coinvolgere i molti soggetti che oggi sono chiamati in causa, a diverso titolo, per la concreta tutela dell'archivio nella sua espressione digitale.

Parole chiave

Archivi digitali, conservazione digitale, gestione documentale, pubblica amministrazione, tutela statale sugli archivi

Abstract

Howadays has state archival protection practise to relate to a univocal concept of records and archives on a theoretical level, but at the same time and from a methodological point of view three different methods of approach are required, from analogical, digital and hybrid versions of records and archives? How, therefore, can we concretely imagine a re-modeling of archival practice, that allows state archival administration of Italy to exercise an effective protection also in terms of records and archives digital version?

The article, after an introduction that thinks over some hypotheses to re-model the practice of state archival protection according to the characteristics of records and archives digital version, highlights the experiences of a regional context, such as the one represented by the Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia, a territorial division of state archival administration in Italy. These experiences show how the protection of records and archives in their digital version is effective and sustainable only by investigating the existing local context and building around it a

"community of practice", in which state archival administration works to involve all the actors who play a role in the concrete archival protection.

Keywords
Digital archives, digital records, records management, digital preservation, public administration, State archival protection

Presentato il 17.12.2020; accettato il 28.12.2020

DOI: 10.4469/A16-2.01

URL:http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1682/ANAI.000.1682.0001.pdf

La tutela degli archivi digitali: prime esplorazioni dell'*hic sunt leones*?

Uno degli aspetti su cui forse la comunità archivistica del nostro paese concorda appieno è rappresentato dal riconoscimento che il concetto d'archivio e le sue dinamiche peculiari rimangono tali e quali nella loro essenza, a prescindere dai diversi supporti documentari su cui esso ha, di volta in volta, l'occasione di sedimentarsi materialmente. Così l'archivio analogico, l'archivio digitale e l'archivio ibrido emergono da questa prospettiva come differenti estrinsecazioni riconducibili a un concetto, però, sostanzialmente unitario. L'archivistica italiana allora, se da un lato tende a riconoscere che il metodo indispensabile per approcciarsi al fenomeno archivistico richiede declinazioni parzialmente diversificate in ragione dell'estrinsecazione analogica, digitale o ibrida dell'archivio – e forse i nostri maggiori maestri si differenziano oggi proprio per il diverso grado di ampiezza con cui ciascuno di loro è disposto a riconoscere quell'esigenza di diversificazione –, dall'altro lato, però, ammette che a un livello più astratto, quello relativo alla teoria sugli archivi, non sia necessario introdurre distinzioni concettuali che abbiano riguardo alla variabilità dei possibili supporti documentari[1]. Qualsiasi disciplina vive, però, non solo delle due dimensioni individuate da teoria e metodo, ma anche di una terza rappresentata dalla prassi.

[1] Se, ad esempio, si prendono a riferimento tre autori – tra i molti che si potrebbero citare in questa sede – si noterà come in loro agisca in ogni caso lo stesso approccio di fondo: quello per cui la divaricazione tra archivio analogico, archivio digitale e archivio ibrido si riflette tutt'al più sul piano della metodologia archivistica, ma non su quello della teoria archivistica. Così Maria Guercio che nel 2002, in apertura di un volume dedicato ai documenti in ambiente digitale, scrive: «obiettivo del volume è quello di presentare materiali di analisi e di riflessione che, a partire dai principi e concetti tradizionali e dalla loro verifica sul piano metodologico e della prassi archivistica, chiariscano la coerenza degli strumenti finora sviluppati per la

A tal riguardo l'archivistica non fa certo eccezione. Sorge così l'interrogativo di come oggi la pratica archivistica si rapporti a un concetto univoco d'archivio sul piano teorico, che dal punto di vista metodologico si estrinseca poi nelle tre diverse direzioni, analogica, digitale e ibrida.

Il piano della prassi archivistica è in realtà reso intricato dalla circostanza per cui il nostro ordinamento di diritto riconosce all'archivio un particolare *status* giuridico, quello di bene culturale: condizione che l'archivio prodotto da un qualsiasi soggetto pubblico acquisisce *ope legis*, dunque con modalità immediata, mentre l'archivio riferibile a una qualsiasi persona fisica o giuridica privata la consegue solo attraverso la mediazione di un procedimento amministrativo, che accerti la sussistenza di un eventuale interesse storico particolarmente importante. In ragione di tale peculiare *status* giuridico, che si differenzia al suo interno in rapporto alla natura pubblica o privata del soggetto produttore, l'archivio si ritrova sottoposto alle norme di tutela e valorizzazione del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*[2]. Tutto ciò si riverbera, infine, sulla prassi archivistica, che allora non può più essere concepita come la lineare traduzione in attività concrete delle sole indicazioni teoriche e metodologiche dispensate dall'archivistica come disciplina, ma emerge come risultato di una mediazione giocata su più lati. Verrebbe in altri termini da riconoscere nella pratica archivistica un *contextus* in cui s'intrecciano elementi diversi: innanzitutto la teoria e il metodo, che hanno una precisa origine disciplinare, poi le modalità con cui questi ultimi sono stati interpretati dal nostro legislatore nel definire le fattispecie del *Codice* e, infine, i modi in cui questo *corpus* normativo è stato applicato – con un oc-

formazione, gestione e conservazione dei documenti [e] ne confermino – se possibile – la validità nella nuova dimensione tecnologica» (MARIA GUERCIO, *Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale*, Roma, Carocci, 2002, p. 13). Così anche Federico Valacchi, che nel 2006, non a caso, sottotitola un proprio volume con *Continuità archivistica e innovazione tecnologica*, giustificando tale scelta con le seguenti parole: «si dovrà […] porre particolare attenzione a non introdurre discontinuità tutto sommato artificiose tra archivi "vecchi" in cui i supporti e i modelli tradizionali prevalgono e "archivi nuovi" letti come figli senza antenati dell'evoluzione tecnologica. Ciò significherebbe scavare ancora più in profondità quel fossato che in tempi recenti si è formato tra archivi storici e archivi informatici, distinguendo nei fatti gli uni dagli altri […] Per cercare di ricomporre un quadro che almeno dal punto di vista teorico, indipendentemente dalla prassi che sistemi diversi impongono, ha forti caratteri unitari, occorre gettare sopra questo fossato il ponte di una sostanziale "continuità archivistica"» (FEDERICO VALACCHI, *La memoria integrata nell'era digitale. Continuità archivistica e innovazione tecnologica*, Corazzano, Titivillus, 2006, p. 14). Così infine Stefano Pigliapoco, che nel più recente 2016 proprio in un volume dedicato alla progettazione dell'archivio digitale sente la necessità di premettere, nel capitolo iniziale, una serie di definizioni chiaramente riconducibili alla teoria archivistica più consolidata (STEFANO PIGLIAPOCO, *Progetto archivio digitale. Metodologia sistemi professionalità*, Torre del Lago, Civita, 2016, p. 13-24).

[2] D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

chio sempre rivolto alla teoria e al metodo – dalla consuetudine amministrativa dell'apparato burocratico coinvolto con un ruolo di primo piano nell'attuazione delle norme (la Direzione generale archivi e le sue articolazioni territoriali, soprintendenze archivistiche e bibliografiche e archivi di Stato[3]). Certo non si vuol esagerare l'apporto di quella che è abitualmente designata come l'amministrazione archivistica statale. Anche qualora, però, si volesse sottolineare come il *Codice* individui, in capo ai soggetti pubblici o privati a cui appartengono i beni culturali archivistici, diretti e precisi obblighi di conservazione[4], con ciò dovendosi a un tempo riconoscere che sulla prassi archivistica incidono anche le azioni di conservazione intraprese dai proprietari, possessori o detentori degli archivi dotati dello *status* giuridico di

[3] Sul piano più generale dei beni culturali, l'art. 4, comma 1 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* dispone che «al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela […] le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali … che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento», mentre l'art. 5, comma 1 stabilisce che «le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province … cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela». Così sul fronte della tutela è chiaramente riconosciuta la potestà amministrativa esclusiva dello Stato, che la esercita per il tramite del Ministero, dopo che l'art. 117 della Costituzione ha riconosciuto sulla stessa materia anche l'esclusiva potestà legislativa statale. Con riferimento, invece, al fronte della valorizzazione dei beni culturali, il quadro che emerge è certamente più sfaccettato, chiamando in causa una più ampia platea di soggetti istituzionali coinvolti. Infatti, oltre all'art. 6, comma 3 («la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»), significativo è soprattutto l'art. 7, che dopo aver riconosciuto al comma 1 la potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni in materia di valorizzazione, al successivo comma 2 dispone che «il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici». Quando poi si passa dal piano più generale dei beni culturali a quello più specifico dei beni culturali archivistici, la norma di riferimento è contenuta nell'art. 19, comma 1 del *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo* (dpcm 2 dicembre 2019, n. 169), che dichiara: «la Direzione generale archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività esercitata dagli archivi di Stato e dalle soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo». Tale norma, alla luce degli articoli del *Codice* ora citati, va interpretata secondo il doppio regime di responsabilità istituzionali chiamate in causa rispettivamente nel campo della tutela e in quello della valorizzazione. Pertanto l'esercizio amministrativo delle funzioni di tutela, ascritto *in toto* allo Stato per il tramite del Ministero, è in concreto assegnato per il settore dei beni culturali archivistici in via esclusiva alla Direzione generale archivi e ai suoi organi distribuiti sul territorio. A essi è attribuito anche l'esercizio amministrativo delle funzioni di valorizzazione pertinenti sempre al settore dei beni culturali archivistici, purché esse siano ovviamente riconducibili alla stretta sfera di competenza statale e non a quella di regioni o di altri enti pubblici territoriali, che, come si è visto, sono anch'essi riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico come soggetti chiamati a svolgere un ruolo istituzionale nell'ambito della valorizzazione.

[4] D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 30, comma 4.

beni culturali[5], in ogni caso andrebbe ricordato che quelle stesse azioni sono fortemente condizionate dai poteri di sorveglianza, vigilanza, ispezione e dai correlati poteri autorizzativi, con cui la Direzione generale archivi e i suoi organi sul territorio esercitano concretamente la potestà amministrativa nel campo della tutela[6]. Conseguentemente non si può che confermare il ruolo significativo assunto dall'amministrazione archivistica statale nel plasmare la pratica sugli archivi, in particolare per quanto riguarda la tutela, dimensione basilare in quanto è nel suo alveo che diviene possibile perseguire la salvaguardia di quella natura intrinseca all'archivio su cui la teoria archivistica ha consolidato da tempo una propria posizione, rimasta inalterata anche dinnanzi all'emergente scenario digitale. Tanto più che, tenendo conto del policentrismo conservativo tipico del nostro panorama archivistico, acceleratosi negli ultimi decenni al punto da essersi trasformato in una sorta di pluralismo[7], si può anche ipotizzare che la prassi archivistica consolidatasi soprattutto sotto l'azione unitaria di tutela dell'amministrazione statale sia servita, pur con tutti i limiti del caso, anche da elemento di gestione e governo di quello stesso policentrismo, evitando che esso sfociasse in esiti centrifughi.

Ebbene, se la natura univoca dell'archivio oggi si estrinseca non più su un'esclusiva dimensione analogica, tanto che l'archivistica avverte l'esigenza di differenziare le proprie impostazioni di metodo in ragione di quello spazio tridimensionale delimitato ora dall'archivio analogico, dall'archivio digitale e da quello ibrido, tutto ciò non può non riverberarsi su quel denso intreccio che è la prassi archivistica, con l'effetto finale di chiamare in causa quali protagonisti la Direzione generale archivi e le sue articolazioni territoriali, esigendo da esse una differenziazione dei modi d'esercizio della tutela.

---

[5] Sui limiti di impostazione concettuale del *Codice*, in merito ai rapporti complessi tra la sfera della tutela e quella della conservazione, si veda PAOLA CARUCCI, MARIA GUERCIO, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2008, p. 30 e, soprattutto, PAOLA CARUCCI, *Alcune osservazioni sul Codice dei beni culturali*, «Archivi», I/1 (2006), p. 23-40. La natura sfaccettata della relazione tra l'ambito della tutela e quello della conservazione è enfatizzato anche da Linda Giuva, che ricorda «il modello istituzionale italiano è caratterizzato dall'agire di due principi: unitarietà dell'esercizio della tutela che fa capo allo Stato […] e molteplicità dei soggetti che svolgono la funzione conservativa» (LINDA GIUVA, *Gli archivi storici in Italia: la mappa della conservazione*, in *Archivistica. Teoria, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci, 2014, p. 99-135, in particolare per la citazione p. 99) e da Isabella Zanni Rosiello, che, in opposizione all'univocità della tutela in quanto esclusivamente ascritta all'intervento statale, sottolinea il policentrismo conservativo dello scenario archivistico italiano (*La tutela e il policentrismo della conservazione*, in *Conferenza nazionale degli archivi. Atti (Roma, Archivio centrale dello Stato, 1-3 luglio 1998)*, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999, p. 57-64).

[6] Tali poteri sono propri dell'amministrazione archivistica statale ai sensi del *Codice*, parte seconda (beni culturali), titolo I (tutela), capo II (*Vigilanza e ispezione*) e capo III (*Protezione e conservazione*).

[7] GIUVA, *Gli archivi storici in Italia*, p. 116.

A questo sforzo la Dga è chiamata dallo stesso legislatore che, arresosi a una fortunata visione che fa propria la prospettiva della teoria archivistica secondo cui l'archivio analogico e quello digitale sono le manifestazioni di una stessa *res*, ha introdotto un raccordo esplicito tra il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e il *Codice dell'amministrazione digitale*[8], proprio a partire da quest'ultimo con una norma che dispone: «sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»[9], disposizione rafforzata, poi, dall'ulteriore prescrizione secondo cui «in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le *Linee guida* sono definite [dall'Agenzia per l'Italia digitale] anche sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»[10]. Quella norma, che per la comunità degli archivisti ribadisce l'ovvio, ma che evidentemente risponde all'esigenza di acclarare aspetti contestati da altri attori sociali, sancisce sul piano del diritto positivo che la potestà amministrativa nella sfera della tutela deve essere esercitata, senza soluzione di continuità e sempreché sussistano i requisiti per lo stato giuridico di bene culturale, dall'amministrazione archivistica statale sull'interezza di una variegata fenomenologia, che si estende dagli archivi in formazione fino agli archivi storici e trasversalmente allo scolorire dell'analogico nel digitale, passando per l'intermedia condizione ibrida. È da apprezzare che la norma di raccordo sia formulata in termini tanto generici: almeno in questa occasione si evita che il legislatore s'addentri in approfondimenti tecnici che domina a fatica, delegando invece a un organo tecnico qual è la Direzione generale archivi, con le sue articolazioni territoriali, l'autonoma individuazione degli strumenti più opportuni per assicurare il *continuum* della tutela, avuto riguardo non solo per la propria consuetudine amministrativa pregressa, ma anche per le recenti differenziazioni di metodo al centro del dibattito archivistico e per le esperienze già maturate in alcuni territori, giacché anche sul terreno del digitale l'Italia non è certamente tutta uguale, come anche dimostra il caso della Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia, di cui si dà conto nelle pagine che seguono.

[8] D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

[9] D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 43, comma 4.

[10] D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 23-ter, comma 4. Le *Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, come precisato dal Consiglio di Stato nel proprio parere (n. 2122/2017 del 10 ottobre 2017), rivestono una natura vincolante per le amministrazioni pubbliche, per i gestori di servizi pubblici e per le società a controllo pubblico, giacché nella gerarchia delle fonti esse sono qualificabili come un vero e proprio atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica.

Questo richiamo a un esercizio concreto della tutela, esteso anche alla dimensione dell'archivio digitale, ha indotto il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a rimarcare un ruolo che giuridicamente già compete all'amministrazione archivistica statale, tanto che il dicastero sembra oggi impegnato in un'esplicitazione del suo legittimo campo d'azione, collocato ben al centro dello scenario digitale. In questa prospettiva possono essere interpretati alcuni passaggi del recente regolamento ministeriale[11]. Così con riferimento al livello centrale, dopo aver ribadito che la Direzione generale archivi esercita la tutela e la valorizzazione dei beni culturali archivistici – concetto che, come si è visto, non include di per sé la dimensione del solo archivio analogico –, lo stesso regolamento avverte comunque l'esigenza di dichiarare esplicitamente che la stessa Direzione

> predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40 comma 3[12] e 43 comma 4, del *Codice dell'amministrazione digitale* […] con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione, [… inoltre] studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali [e] promuove l'applicazione di metodologie e parametri[13].

Con riferimento invece al livello territoriale, dopo aver riaffermato che gli archivi di Stato svolgono la tutela sugli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni statali[14], mentre le soprintendenze archivistiche e bibliografiche esercitano, in particolare, la tutela sugli archivi anche correnti delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali e di qualsiasi altro ente o istituto pubblico[15] – archivi che evidentemente con sempre maggior frequenza si vanno sedimentando con modalità ibride o interamente digitali –, il regolamento fa comunque proprio il bisogno di manifestare esplicitamente che le stesse soprintendenze archivistiche e bibliografiche svolgono,

> sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici e librari presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis[16] del *Codice dell'amministrazione digi-*

[11] *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo* (dpcm 2 dicembre 2019, n. 169).
[12] In realtà il comma in parola è stato abrogato dal testo del *Codice dell'amministrazione digitale* già con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[13] Dpcm 2 dicembre 2019, n. 169, art. 19, comma 2, lettera e) e art. 19, comma 4.
[14] Dpcm 2 dicembre 2019, n. 169, art. 45, comma 1.
[15] Dpcm 2 dicembre 2019, n. 169, art. 44, comma 2, lettera c).
[16] In realtà l'articolo in parola è stato abrogato dal testo del *Codice dell'amministrazione digitale* già con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

tale [dunque i custodi ieri accreditati e oggi qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale per poter offrire servizi di conservazione digitale][17].

Come se, in un tentativo di recuperare il terreno perduto in questi anni in cui la pratica della tutela è rimasta per lo più confinata alla dimensione dell'archivio analogico, si volesse ora ribadire con forza che l'estrinsecazione digitale dell'archivio non lo sottrae al suo *status* giuridico di bene culturale archivistico e, dunque, non lo consegna esclusivamente alla sfera di competenza assegnata alle istituzioni che si occupano di amministrazione elettronica. Allora, come poter concretamente immaginare una ri-modellazione della prassi archivistica che consenta alla Direzione generale archivi e alle sue articolazioni territoriali di riprendere voce e di esercitare una tutela realmente plurale, in grado, come per il passato, di garantire la natura e gli usi dell'archivio nella sua manifestazione analogica, ma capace a un tempo di farsi carico di quella stessa natura e degli usi anche per le espressioni digitale e ibrida dell'archivio? Concentrando la riflessione su un contesto ristretto, quale quello rappresentato dagli archivi digitali prodotti dalle amministrazioni pubbliche, è forse possibile individuare alcuni spunti, utili per animare un dibattito ancora troppo incerto; il tema è tuttora trattato per lo più come mera ipotesi di scuola, quasi come una dimensione sconosciuta e temuta, guardando alla quale gran parte della comunità degli archivisti istintivamente si sente portata a commentare: «hic sunt leones».

Andrebbe innanzitutto tenuto ben fermo e reinterpretato il principio secondo cui «le fonti documentarie per la storia nascono e si difendono nell'archivio in formazione»[18]. Questo, si badi bene, per due ordini di motivi: certamente per le ragioni già a suo tempo messe in luce dai teorici, convinti che in rapporto alla dimensione analogica dell'archivio «il [suo] momento formativo sia quello di gran lunga più importante, perché in esso si costituisce il vincolo archivistico, che marchia in modo indelebile [l'archivio come complesso organico]»[19]; certamente però anche per le peculiarità dello scenario digitale, nel cui ambito non è affatto scontata la praticabilità e sostenibilità di tutte quelle azioni note nella tradizionale prassi archivistica come riordinamenti delle carte e finalizzate, in ossequio al metodo storico, a ripristinare la struttura logica originaria dell'archivio in vista della sua destinazione alla conservazione permanente come insieme di fonti storiche. È questo un dubbio che forse può sorprendere, ma che mostra una sua fon-

[17] Dpcm 2 dicembre 2019, n. 169, art. 44, comma 2, lettera a).

[18] LEOPOLDO SANDRI, *L'archivistica*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1967), p. 411-426, ora in *Antologia di scritti archivistici*, a cura di Romualdo Giuffrida, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1985, p. 9-25, in particolare per la citazione p. 11.

[19] GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Il sistema archivistico italiano*, «Documenta & Instrumenta», VIII (2010), p. 29-45, in particolare per la citazione p. 30.

datezza se si rammenta che il riordinamento dell'archivio analogico mira a ricostruire – qualora sia andata perduta – la rete di relazioni logiche che elevano i singoli documenti a complesso organico, attraverso l'opera di un archivista riordinatore. Questi si avvale, tra l'altro, di un ampio ventaglio di conoscenze implicite che lo agevolano enormemente, giacché gli consentono di elaborare prime ipotesi di riordino su ampia scala, da vagliare poi più accuratamente: si pensi solo alla portata delle informazioni veicolate implicitamente dalla collocazione fisica e dal condizionamento delle carte o dalle intestazioni e annotazioni riportate sulle camicie dei fascicoli. Tutto questo armamentario legato a cognizioni tacite viene però meno nello scenario digitale o, quanto meno, si riduce in modo significativo: cosicché un eventuale archivista, impegnato a ripristinare sistematicamente la struttura logica di un insieme di documenti digitali pervenutogli come raggruppamento informe, si troverebbe probabilmente a dover formulare ipotesi di riordino basate in gran parte sull'oneroso esame dei singoli documenti, rilevando tra essi comunanze e difformità da cui poter infine dedurre i diversi livelli aggregativi e dovrebbe affrontare non solo, però, la gravosa disamina dei singoli esemplari documentali, ma persino l'analisi dettagliata dei loro corredi di metadati. Come hanno ben evidenziato i giuristi, con la documentazione digitale viene meno quel principio d'incorporazione materiale che plasma invece in profondità il documento analogico. Questo si caratterizza senza dubbio per l'inscindibilità del proprio contenuto rispetto a un particolare supporto contenente, perpetuamente fedeli l'uno all'altro, tanto che la loro separazione sancirebbe la distruzione dello stesso esemplare documentale[20]. Tutto ciò è però sconosciuto al documento digitale: esso si caratterizza al contrario per una vistosa 'ambulatorietà'[21], come rappresentazione che appare predestinata a trapassare, più e più volte, da un supporto all'altro per poter risultare facilmente riproducibile, trasmissibile e riusabile, profili questi che oggi sono decisivi nel determinare il successo del ricorso alla documentazione digitale. Le annotazioni, che nel documento analogico si stratificano l'una sull'altra sull'univoco supporto, veicolando informazioni essenziali sui trattamenti di gestione documentale a cui è stato sottoposto l'esemplare documentario e sulle funzioni in rapporto alle quali esso è stato prodotto e usato, nel documento digitale si addensano – in mancanza di un supporto persistente – come metadati che lo corredano e ne integrano il significato complessivo. A essi dovrebbe senza dubbio guardare, come a un'importante fonte di conoscenza, qualunque archivista che volesse ci-

[20] GIANLUCA NAVONE, Instrumentum *digitale. Teoria e disciplina del documento informatico*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 73.
[21] Ivi, p. 74.

mentarsi con il disordine di documenti digitali da destinare a un appropriato uso storico. Giunti, però, a questa soglia, si pone un interrogativo a cui oggi non sappiamo in realtà dare una risposta certa: quale grado di intellegibilità *a posteriori* possono offrire i metadati generati a distanza di alcuni decenni con codici tecnici, settoriali e disciplinari e convenzioni tanto semantiche quanto sintattiche, che rimandano a una base di conoscenza forse sospetta di auto-referenzialità, giacché essa affonda per lo più le sue radici nei ristretti gruppi di individui che quei documenti digitali hanno prodotto e gestito all'interno dei confini organizzativi del soggetto produttore?

Ulteriori dubbi sulla sostenibilità del riordino *ex post* dell'archivio nella sua dimensione digitale emergono se si rammenta che nel ciclo di vita dell'archivio analogico vige la fase intermedia dell'archivio di deposito: essa rappresenta un momento operativo dedicato a un consolidamento della struttura logica del futuro archivio storico e che si rende possibile in quanto quella stessa fase è votata alla cura specifica della documentazione che assume un profilo sempre più inerte e una connotazione sempre più indifferente alle impellenze quotidiane del soggetto produttore. Non a caso Giorgetta Bonfiglio-Dosio definisce quest'ambito come quello in cui

> le sedimentazioni documentarie sono arrivate ad un assetto stabile, in quanto le attività che le hanno prodotte sono giunte a conclusione, e [… in cui] il soggetto produttore procede a una razionalizzazione selettiva dei documenti, mantenendo ed evidenziando le aggregazioni originarie costituite nella fase formativa ed eliminando la documentazione di carattere strumentale e transeunte, in modo da consolidare senza alterazioni la propria memoria[22].

Ebbene, nella dimensione dell'archivio digitale, purtroppo, questo spazio operativo interstiziale patisce una crisi. Infatti, il tradizionale ciclo di vita, scandito dalla successione delle canoniche fasi di archivio corrente, archivio di deposito, archivio storico, sembra di fatto collassare con il propagarsi del paradigma delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, facendo tendenzialmente soccombere il secondo di quei tre momenti e portando così gli altri due a toccarsi, quasi in un'inquietante commistione in cui l'archivio digitale corrente appare sempre più immerso nel contesto del sistema di conservazione, al di là del congenito sistema di gestione documentale. A ogni modo, anche la scomparsa di tale fase mediana è destinata a far sentire in negativo tutto il suo peso sulla praticabilità di una prassi archivistica che, finalizzata al riordinamento della documentazione digitale da destinare agli usi tipici delle fonti storiche, ambisse a restituirla al suo ordine originario.

[22] BONFIGLIO-DOSIO, *Il sistema archivistico italiano*, p. 32.

L'insieme di tali dubbi ci conduce a una prima considerazione sulle direzioni da seguire per rimodellare la prassi archivistica, così da poter concretamente iniziare l'esplorazione di quell'*hic sunt leones* in cui è stata collocata finora la tutela dell'archivio nella sua manifestazione digitale. Se anche nel nuovo scenario ciò che deve essere tutelato è innanzitutto la basilare natura dell'archivio come rete di relazioni che sublima i singoli documenti in un complesso organico – giacché questa è la cifra identitaria di ogni archivio che voglia distinguersi come tale[23] –, allora la tutela di quella stessa organicità in ambiente digitale dovrà essere rimodulata sul piano temporale, così da evitare che i presidi di salvaguardia si trasformino in un'inefficace e tardiva *Linea Maginot*. Infatti gli strumenti e le risorse per la protezione di quella natura relazionale dovranno essere concentrati – più di quanto si faccia oggi per l'archivio nella sua dimensione analogica – nella fase in cui quell'organicità sorge e si mantiene all'interno dei sistemi di gestione documentale odierni, poiché l'eventuale ricostruzione *a posteriori* di quel reticolo logico risulterà, come riordinamento *ex post*, poco sostenibile nel nuovo scenario e, dunque, l'eventuale perdita della capacità relazionale propria dell'archivio anche nella sua manifestazione digitale potrebbe di fatto configurarsi come un evento non rimediabile. Da ciò consegue probabilmente l'esigenza, per la Direzione generale archivi e per le sue articolazioni territoriali, di accentuare fortemente il carattere preventivo dell'esercizio della tutela. Come? Soprattutto ricorrendo a una prassi che sia definizione e controllo dei requisiti di qualità per l'idoneo adempimento delle funzioni archivistiche da parte dei sistemi di gestione documentale che si fanno carico degli archivi in formazione, così da controbilanciare una tendenza delle tecnologie del digitale verso la frammentazione, la segmentazione e la parcellizzazione dell'informazione. In questo modo l'amministrazione archivistica statale dimostrerebbe di non aver tralasciato uno degli aspetti più rilevanti dello scenario digitale: la scarsa indulgenza che esso dimostra per soluzioni estemporanee, improvvise e più o meno rabberciate, in corso d'opera o *a posteriori* e pertanto la conseguente necessità che anche la natura organica dell'archivio nella sua proiezione digitale sia preventivamente esplicitata, per tempo programmata e con scrupolo progettata, tanto nel suo sorgere quanto nel suo mantenimento.

[23] Come ricorda, a suo modo, l'art. 30, comma 4 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che identifica la dimensione conservativa del bene culturale archivistico con l'obbligo di conservazione della sua organicità. Nella teoria archivistica italiana è stato soprattutto Giorgio Cencetti a qualificare l'archivio come complesso organico, attraverso il ricorso al concetto di *universitas rerum: L'archivio come* universitas rerum, «Archivi», IV (1937), p. 7-13.

D'altra parte, come ha ben posto in evidenza la teoria archivistica nel suo riflettere sul piano del metodo applicato al nuovo orizzonte digitale,

> le tecnologie in rapida evoluzione rendono necessaria una continua e attenta opera di analisi […] al fine di conoscere con certezza già nella fase di formazione dei documenti quali informazioni di contesto e quali parti dell'entità documentaria debbano essere acquisite e secondo quali specifiche modalità e procedure, al fine di una corretta [gestione e] conservazione del tempo non solo del documento singolo, ma dell'archivio come complesso di entità e di relazioni».[24]

Pertanto nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione il modello abituale del ciclo di vita deve essere integrato con l'introduzione di una fase nuova, quella della concezione, in cui prende corpo la progettazione complessiva del sistema capace di condizionare la fisionomia dell'intero archivio[25]. Ebbene, sembrerebbe che l'amministrazione archivistica statale, nella sua ricerca di una nuova prassi archivistica con cui concretizzare l'esercizio della tutela anche sul fronte digitale, debba allora manifestare uno slancio per porsi, in modo convinto, ben al centro di quello che Stefano Pigliapoco indica come il «progetto archivio digitale»[26], così da offrire modelli e supporti all'implementazione, strumenti di valutazione e metriche di misurazione alle amministrazioni pubbliche che acquisiscono e aggiornano i propri sistemi di gestione documentale, vigilando al contempo sugli stessi, giacché la realtà, che oggi abbiamo innanzi, dimostra come la maggior parte di esse non sia in grado di portare avanti quella progettazione in modo autonomo e con le sole proprie energie, soprattutto dopo che sembra malamente giunta al capolinea l'ambizione di poter popolare l'apparato pubblico del nostro paese con diffuse e solide competenze di *records management*. Certo, come ricorda Maria Guercio, «si può [già] certamente parlare di un modello italiano per la gestione dei documenti che vanta ormai una lunga tradizione»[27], ma quel modello va ora aggiornato e tradotto in termini tecnici più dettagliati, concreti e misurabili, giacché se l'archivio è per la teoria archivistica, non solo italiana, un'insorgenza spontanea[28], tuttavia quella spontaneità trova oggi più difficoltà a farsi largo nello scenario digitale e richiede pertanto di essere per tempo supportata e instradata.

Progettazione e vigilanza, però, vanno esercitate non solo sui sistemi di gestione documentale, ma anche su quelli di conservazione. In questa nuo-

[24] GUERCIO, *Archivistica informatica*, p. 30.
[25] VALACCHI, *La memoria integrata nell'era digitale*, p. 61.
[26] PIGLIAPOCO, *Progetto archivio digitale*, p. 65.
[27] GUERCIO, *Archivistica informatica*, p. 45.
[28] ANTONIO ROMITI, *Archivistica generale. Primi elementi*, Torre del Lago, Civita, 2003², p. 151-152.

va declinazione di prassi archivistica a cui sembrano chiamate la Direzione generale archivi e le sue articolazioni territoriali, la tutela dell'archivio nei suoi sviluppi digitali si pone come un approccio penetrante su tutti quei sistemi in cui la documentazione digitale viene al mondo e in cui è gestita, mantenuta, archiviata, usata e conservata: il venir meno del principio d'incorporazione materiale rende, infatti, i documenti digitali e la loro sedimentazione nella figura organica dell'archivio approcciabili solo con la mediazione offerta dai molteplici sistemi che, a diverso titolo, li detengono più o meno a lungo nel corso del tempo, dunque anche dai sistemi di conservazione. Questi ultimi, però, sono chiamati in causa, in rapporto alla pratica di tutela che sembra richiesta dal nuovo scenario, anche per altra ragione: se si fa appello al consolidato principio della tradizione reinterpretato con una nuova formulazione, secondo cui «gli archivi digitali nascono come tali e si difendono nella fase della loro formazione e sostanzialmente in nessun'altra», si dovrà allora riconoscere che una tutela, intesa come prassi archivistica preventiva sull'archivio digitale in via di sedimentazione, non può non considerare anche quei sistemi di conservazione in cui la documentazione attiva oggi approda, sempre più spesso e sull'onda della crisi del tradizionale ciclo di vita degli archivi. In altri termini, se ciò che si vuole salvaguardare anche nel nuovo scenario è soprattutto il processo di strutturazione della rete logica di relazioni su cui poggia qualsiasi complesso documentario, si dovrà tenere a mente una sorta di 'ubiquità' nel senso che «nel contesto digitale … i documenti dell'archivio corrente possono trovarsi in sistemi diversi»[29] e, in particolare, possono essere coinvolti dall'interazione tra applicazioni di gestione documentale e applicazioni finalizzate alla conservazione. Proprio sul fronte delle infrastrutture che attualmente garantiscono la conservazione digitale, sembra essersi aperta una breccia importante per consentire un intervento proattivo dell'amministrazione archivistica statale. Com'è noto, infatti, le recenti modifiche normative al *Codice dell'amministrazione digitale* hanno abrogato il complesso sistema di accreditamento, di cui fino a oggi si erano avvalsi i conservatori terzi per operare in favore degli archivi digitali delle amministrazioni pubbliche, governato sostanzialmente dell'Agenzia per l'Italia digitale e da essa strutturato secondo una visione incentrata esclusivamente su requisiti di organizzazione e di sicurezza[30]. A esso è subentrato un sistema di qualificazione dei custodi in

[29] STEFANO PIGLIAPOCO, *La conservazione digitale in Italia. Riflessioni su modelli, criteri e soluzioni*, «JLIS.it», X/1 (2019), p. 1-11, in particolare per la citazione p. 10.
[30] Art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

parte da costruire[31] e rispetto a cui, dunque, come ha sottolineato anche Maria Guercio[32], si aprono gli spazi per un contributo rilevante della Direzione generale degli archivi che sappia integrare i requisiti di organizzazione e di sicurezza con requisiti funzionali di chiara matrice archivistica, giacché è impensabile un concetto di qualità per la custodia degli archivi pubblici digitali che non includa anche una sua dimensione strettamente archivistica.

Accentuare il carattere preventivo dell'esercizio della tutela sembra, però, essere solo una delle due strade che l'amministrazione archivistica statale dovrebbe probabilmente intraprendere per rimodellare una prassi che voglia farsi realmente carico anche della declinazione digitale dell'archivio. Ciò che, ad esempio, emerge con forza dalle esperienze maturate dalla Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia è che la tutela dell'archivio nelle sue manifestazioni digitali è efficace e sostenibile solo se s'indaga il quadro esistente e intorno a esso si costruisce una comunità di pratica: andando, dunque, oltre il mero adempimento formale degli obblighi di legge, recuperando una dimensione tecnica e di merito rispetto alle minacce e alle potenzialità che gravitano intorno agli archivi digitali e dando, infine, corpo a una rete di relazioni in cui l'amministrazione archivistica statale sia un regista capace di coinvolgere i numerosi soggetti che devono o possono essere chiamati in causa. Il lavoro svolto in questi anni da quella Soprintendenza, di cui danno conto Paolo Santaboni e Desirée Dreos, dimostra come l'esplorazione di quell'*hic sunt leones* sia più che mai fattibile e fruttuosa.

Alessandro Alfier*

[31] L'art. 34, comma 1 bis, lettera b) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come novellato a seguito del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dispone che le amministrazioni pubbliche possono affidare la conservazione dei propri documenti informatici ad «altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione».

[32] MARIA GUERCIO, *Lo stop europeo all'accreditamento nazionale dei conservatori digitali; un'occasione per superare i limiti del passato*, pubblicato sul sito di ForumPA all'indirizzo: https://www.forumpa.it/pa-digitale/lo-stop-europeo-allaccreditamento-nazionale-dei-conservatori-digitali-unoccasione-per-superare-i-limiti-del-passato/ (consultato il 18 dicembre 2020).

* Funzionario archivista informatico, Ministero dell'economia e delle finanze, piazza Dalmazia 1, 00198 Roma, e-mail: alessandro.alfier@mef.gov.it.

Il percorso per la definizione di un modello di prassi archivistica per la vigilanza sugli archivi digitali

1. Premessa

Il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e altra normativa specifica, concepiti per regolare la prassi archivistica di tutela degli archivi, assegnano alle soprintendenze archivistiche e bibliografiche funzioni precise rispetto ai beni culturali archivistici nella loro declinazione digitale. Non esistono, a uso dei funzionari di soprintendenza, riflessioni organiche condivise fra tutti i soggetti coinvolti, né strumenti guida da utilizzare per le verifiche ispettive sugli archivi digitali dei soggetti vigilati, né procedure standard elaborate a livello centrale da applicare diligentemente sul territorio. Eppure, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa di tutela statale sui beni culturali archivistici, quantunque digitali, risultano possibili solo con un esercizio consapevole e uniforme della connessa prassi archivistica di vigilanza messa in atto dalle stesse soprintendenze, che, come tale, non può essere circoscritta e frammentata all'interno dei confini regionali a esse assegnati, ma ha bisogno di raccordarsi con quella di uffici analoghi o centrali e riconoscersi, dunque, come parte di una rete interistituzionale più ampia, che condivida strumenti di analisi qualitativa e quantitativa.

Le pagine che seguono si focalizzano sulla realtà regionale del Friuli-Venezia Giulia, per come essa è nota e rappresentata dalla Soprintendenza archivistica, ufficio territorialmente competente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, così da prospettare scenari operativi *ex parte* di breve e medio termine su cui poter riflettere. Si intende contribuire in questo modo al confronto necessario per addivenire, in tempi piuttosto rapidi, a un modello di vigilanza statale sistematico, funzionalmente corretto e culturalmente adeguato per gli archivi digitali. La rappresentazione di tale quadro regionale intende:

- illustrare il contesto territoriale nelle sue generalità e peculiarità, ripercorrendo il cammino compiuto dalla Soprintendenza negli ultimi anni attraverso i rapporti con le istituzioni locali e tentando di fornire alcuni spunti per una visione prospettica di che cosa dovrebbe essere l'attività di vigilanza statale sui beni culturali archivistici nella loro declinazione digitale;
- restituire la dimensione più pratica e operativa – e forse per questo più interessante – della realtà vissuta in ufficio, così da analizzare il modello della conservazione digitale nel Friuli Venezia Giulia a partire

dai dati puntuali forniti dai provvedimenti amministrativi finora emessi dalla Soprintendenza, evidenziare le criticità in ordine ai vari aspetti dell'esercizio della tutela (quali il coordinamento con altre soprintendenze, i profili di responsabilità assenti o 'rimediaticci' all'interno degli enti pubblici vigilati, l'affidabilità degli interlocutori, etc.) e, infine, indicare un piano delle azioni d'ufficio da compiersi a breve termine.

2. Un contesto ricco di mutamenti

Negli ultimi anni il nostro Paese è stato interessato da vorticosi processi di ridefinizione dei profili normativi e istituzionali, a seguito dei quali il rapporto tradizionale fra il soggetto produttore, la sua attività e l'archivio che ne risulta ha iniziato a vacillare. L'instabilità gestionale derivante da una simile 'perdita del centro' ha investito immediatamente la dimensione della produzione documentaria, che dipende ora non più solo dall'iniziativa autonoma dello stesso soggetto produttore, ma anche da una contingenza operativa che per mezzo di accordi, fusioni, conferimenti e deleghe ha innescato processi di documentazione più complessi e meno lineari che in passato. Lo scenario digitale ha imposto, inoltre, una revisione più o meno accentuata del paradigma archivistico tradizionale, soprattutto a livello di metodologia e prassi, come sottolineato nelle precedenti pagine da Alessandro Alfier, rendendo tra l'altro evidente la forte contiguità fra il sistema di gestione documentale e il sistema di conservazione: infatti, molto più che in passato il soggetto produttore non può oggi ignorare che le scelte operate nella fase formativa e gestionale della documentazione avranno comunque effetti sulla tenuta nel tempo del sistema archivistico; né il conservatore, dal canto suo, può disinteressarsi di quelle scelte, sottovalutarle o considerarle tardivamente, perché le nuove modalità di produzione documentale assumono da subito un grande rilievo anche per il suo lavoro[1].

Nell'azione di tutela l'amministrazione archivistica statale dovrebbe individuare per tempo gli elementi critici dovuti all'interazione fra diversi sistemi e mediare fra di essi, favorendo il loro raccordo nella prospettiva di un modello coerente e sostenibile del ciclo di vita dell'archivio nella sua declinazione digitale.

[1] Per un utile approfondimento si veda ALESSANDRO ALFIER, *La conservazione degli archivi digitali: "brodo di coltura" per un nuovo paradigma archivistico*, «Atlanti», 25/1 (2015), p. 193-209. Un ringraziamento particolare va al collega Giampiero Romanzi per il confronto su questi temi.

In tale scenario di mutamenti, che già di per sé ha evidenziato l'esigenza per la Direzione generale archivi e per le sue articolazioni territoriali di nuovi modelli di prassi archivistica finalizzata alla tutela, sono poi intervenuti ulteriori fattori. Il protagonismo dei diversi soggetti istituzionali e i loro nuovi equilibri, la crisi del bilanciamento fra centro e periferia, le articolazioni territoriali ridisegnate a seguito della soppressione di enti locali hanno ulteriormente alimentato la necessità di supplire al progressivo esaurimento del modello affermatosi nella prassi archivistica di tutela dopo l'Unità, così da governare tra l'altro l'alterità funzionale di una rete sempre più articolata di soggetti, nel tentativo di indirizzarne in modo efficace le iniziative – assunte non di rado a rispettiva insaputa – su aspetti cruciali per la produzione e la conservazione dell'archivio digitale[2].

Il contesto appena descritto e l'avvio stentato dell'amministrazione digitale hanno dischiuso anche per altre ragioni un'epoca di enorme impegno per l'amministrazione archivistica statale: il Giano bifronte, se da un lato guarda con animo fiducioso e al contempo perplesso al futuro digitale dell'archivio, invocando l'intervento della tutela statale, dall'altro lato impone contestualmente all'amministrazione archivistica dello Stato di vigilare sul riassetto complessivo del patrimonio documentario cartaceo degli enti, patrimonio che in questi anni è stato censito, riordinato, 'spurgato', ceduto o concentrato altrove, proprio come avvenne nel passaggio fra antichi regimi e nuovi sistemi di governo, certo per cause che oggi sono diverse da quelle di allora, ma con l'identica convinzione di avere per le mani un 'vecchio mondo' destinato a non tornare[3].

Oltre ai mutamenti finora descritti, va segnalato che il contesto istituzionale del Friuli-Venezia Giulia si è in larga misura modificato. In attuazione del piano di riordino del sistema delle autonomie locali[4], le province di Gorizia, Pordenone e Trieste sono state soppresse il 30 settembre 2017, mentre la provincia di Udine ha avviato il procedimento di soppressione il 22 aprile 2018 ed è cessata il 31 dicembre di quell'anno. Le funzioni provinciali sono state trasferite alla Regione e ai comuni. Il piano di riordino territoriale, basato sulla delimitazione delle aree territoriali adeguate per l'esercizio associato di funzioni comunali, ha previsto in un primo momen-

[2] Per una sintesi dei fenomeni in parola si veda STEFANO VITALI, *Un linguaggio comune*, «IBC», XVIII/2 (2010), p. 12-14.

[3] Si pensi, ad esempio, alle iniziative promosse a livello centrale da INPS, ANAS, FS, ex INPDAP, Croce Rossa, etc. per il riordino di tutta la documentazione cartacea delle sedi periferiche. I casi analoghi sono, però, molto più numerosi di quelli citati.

[4] Avviato con legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, *Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016*.

to l'obbligo per i comuni di aderire alle unioni territoriali intercomunali (UTI), enti pubblici di secondo livello[5] presenti solo in Friuli-Venezia Giulia. I comuni di grandi e piccole dimensioni sono stati così aggregati all'interno di 18 unioni territoriali sulla base di criteri diversi[6], ma con l'identico scopo di unirne le competenze e le risorse e poter così fornire servizi più efficienti. L'obbligo di adesione a questi enti pubblici di secondo livello è stato successivamente eliminato nel 2018[7]. Di conseguenza diverse amministrazioni comunali hanno deliberato il recesso dall'unione territoriale di appartenenza, mentre altre 51 non ne hanno mai sottoscritto lo statuto. I mutamenti istituzionali sono poi proseguiti nel 2019, quando il Consiglio regionale ha approvato in un unico testo normativo[8] la disciplina delle nuove modalità per la gestione associata di funzioni e servizi da parte degli enti locali del territorio (convenzioni, comunità e comunità di montagna), nonché la disciplina degli enti di decentramento regionale (EDR). Questi ultimi, preposti all'esercizio delle funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse province e poi dalle quattro unioni territoriali intercomunali in cui erano ricompresi i comuni capoluogo, sono enti funzionali della Regione, operativi dal 1° luglio 2020.

Il cronoprogramma degli adempimenti per il superamento delle unioni territoriali intercomunali, pur ritardato dall'emergenza sanitaria COVID-19, è stato molto serrato e ha investito negli ultimi mesi anche la Soprintendenza, che si è posta in contatto con la Regione per delineare una strategia condivisa, a tutela degli archivi interessati da quest'ennesima metamorfosi istituzionale. Si tratta, in effetti, di un caso unico in ambito nazionale, che ha già avuto conseguenze rilevanti per il trasferimento degli archivi provinciali all'amministrazione regionale, principale soggetto subentrato alle ex province, in previsione del loro futuro versamento ai competenti archivi di Stato.

---

[5] Istituiti con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, *Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*.

[6] Art. 20, comma 1, lettere a-c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, che distingue per: «a) contiguità territoriale; b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali; c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia». Il piano di riordino territoriale è introdotto dall'art. 4-ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26.

[7] Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31, *Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26*.

[8] Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, *Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli, Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*.

Tale trasferimento è stato tra l'altro agevolato dal fatto che proprio la Regione si è nel frattempo dotata di strutture più stabili, autonome e visibili di un tempo in materia di archivi tanto analogici quanto digitali. Infatti, le competenze in tema di gestione documentale e conservazione degli archivi sono state di recente riorganizzate nella Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi – al cui interno opera fra gli altri il Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed *e-government* –, dalla quale dipendono stabilmente la struttura del Protocollo generale e degli archivi e la struttura del Polo archivistico regionale[9], entrambe supportate da personale con una formazione archivistica. Va dato atto pertanto all'amministrazione regionale che il percorso pur compiuto in un breve lasso di tempo è stato incoraggiante e che la maggiore consapevolezza da parte dell'istituzione ha permesso di avviare un confronto fattivo con i funzionari della Soprintendenza.

Con ciò si dimostra come una delle chiavi di volta, per rimodellare la prassi di tutela dell'archivio nella sua dimensione digitale sia rappresentata dalla partecipazione al cambiamento e dal desiderio di governarne l'esito, non importa in rappresentanza di quale istituzione, ma superando in ogni caso, come ha scritto Maria Guercio, «la logica degli interventi obbligatori e della responsabilità formale»[10] in favore di una logica basata sul conseguimento del risultato e sul suo stabile mantenimento.

Rispetto a questo quadro complesso per i molteplici mutamenti in corso e a un tempo incoraggiante per gli esiti positivi prodottisi, vanno d'altra parte segnalati i limiti organizzativi e strutturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, già da tempo e da più parti evidenziati. Nella temperie di cui si è cercato fin qui di dar conto, la puntuale assegnazione di risorse economiche sufficienti all'esercizio della tutela anche sul fronte dell'archivio digitale, il reclutamento di personale adeguato al-l'ampiezza del lavoro da svolgere, la formazione e l'aggiornamento costante dei funzionari attraverso percorsi didattici mirati e di qualità, il riconoscimento dei profili di responsabilità etc., sono fattori essenziali per poter offrire un contributo attivo e fattivo, da parte dell'amministrazione archivistica statale, rispetto alle urgenze che vanno emergendo dai diversi ambiti territoriali sui quali si esplica la sua azione. Per arrivare a tanto, pe-

[9] La più recente articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale è contenuta nell'allegato 1 alla delibera della Giunta regionale del 19 giugno 2020, n. 893, *Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.*

[10] MARIA GUERCIO, *Competenze digitali e sistemi informativi documentali: i bravi professionisti per le buone pratiche*, http://www.documento-elettronico.it/images/ForumPa2015.pdf (consultato il 30 settembre 2020).

rò, andrebbe riconsiderato il peso del settore archivistico nella compagine ministeriale e solo una forte volontà politica potrebbe esperire rimedi in tal senso[11].

Da questo scenario emerge a ogni modo con chiarezza come il soggetto principale con il quale deve rapportarsi la Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia, ai fini della vigilanza sull'archivio nella sua declinazione digitale, sia senza dubbio rappresentato dalla Regione. A tal proposito va segnalato come quest'ultima gestisca, per il tramite di Insiel spa, società *in house* a totale capitale pubblico dedicata alla produzione di beni e servizi strumentali per le attività istituzionali della stessa amministrazione regionale, il *Sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia* (SIIR)[12]. I rapporti tra la Regione e Insiel sono regolamentati da un apposito disciplinare[13], che tratta dei servizi erogati dalla società *in house*, tra cui è anche ricompreso un servizio di conservazione digitale. Proprio sul fronte della custodia degli archivi digitali, accanto alla società *in house* della Regione si sono recentemente affacciati sul territorio nuovi soggetti privati: questi forniscono il servizio di conservazione a quegli enti locali che non utilizzano le infrastrutture sviluppate da Insiel di cui la Regione resta proprietaria, oppure essi vantano un'offerta commerciale che integra, a beneficio di quegli stessi enti locali, il catalogo dei servizi proposti dall'ente regionale tramite la sua società *in house*. Questo scenario così articolato di conservatori ha conseguenze importanti sul lavoro della Soprintendenza, chiamata ad accertare in modo mirato l'agire delle singole realtà istituzionali e dei diversi conservatori a cui esse si affidano, per poter in tal modo acquisire le informazioni necessarie all'esercizio della tutela sugli archivi digitali dei singoli enti.

3. Il percorso compiuto dal 2016 al 2019: un triennio di riflessioni

Uno dei primi atti compiuti dalla Soprintendenza per attuare la vigilanza sugli archivi anche digitali è stata una nota indirizzata ai comuni il 12 set-

[11] Si vedano in proposito le osservazioni di FEDERICO VALACCHI, *«Per l'interesse della scienza e del pubblico servizio». Una Cibrario 2.0 che restituisca agli archivi "il potere degli archivi"*, in *Formazione, gestione e conservazione degli archivi digitali. Il Master FGCAD dell'Università degli studi di Macerata*, a cura di Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Stefano Pigliapoco, Macerata, EUM, 2015, p. 105-166, in particolare p. 113-114.

[12] In attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, *Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.*

[13] Il disciplinare di servizio attualmente vigente, che modifica il testo approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 667, è allegato alla deliberazione 27 marzo 2015, n. 559, *Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A. Approvazione nuovo testo.*

tembre 2016, finalizzata a richiedere le informazioni utili per l'aggiornamento dei contatti con i referenti per gli archivi e per avere contezza delle nomine effettuate in tal senso. Dal riscontro, a dir poco deludente (su 215 comuni hanno alla fine risposto poco più di 80), si è compresa l'urgenza di insistere affinché questi assolvessero, *in primis*, ai meri obblighi formali posti a loro carico, anche perché i profili di responsabilità sembravano essere stati attribuiti in modo per lo più estemporaneo e all'incarico affidato non risultava spesso corrispondere un'adeguata attività in merito. Nel 2017 poi, nell'ambito della normale attività di vigilanza sui conferimenti in *outsourcing* del servizio di conservazione digitale, ci si è accorti indirettamente che solo una minima parte degli enti locali aveva richiesto la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza archivistica[14]. All'epoca si riteneva che l'unico soggetto incaricabile in tal senso fosse la società Insiel e così il personale della stessa Soprintendenza in quella fase ha ritenuto di richiedere direttamente alla Regione, anziché ai singoli enti locali, un elenco completo dei fruitori convenzionati per il servizio di custodia digitale. La risposta, pervenuta a stretto giro, ha lasciato molto sorpresi e preoccupati: essa ha infatti evidenziato come, a fronte di sole 5 richieste di autorizzazione presentate agli uffici di Soprintendenza, fossero ben 162 gli enti locali che si avvalevano dei servizi regionali per la conservazione della loro documentazione digitale.

Dinanzi a un tale stato di cose e in vista del futuro rinnovo per il quinquennio 2019-2023 della convenzione fra la Regione e gli enti locali[15], è stato elaborato un modello di comunicazione con cui gli stessi enti locali avrebbero dovuto richiedere alla Soprintendenza l'autorizzazione ad avvalersi in *outsourcing* del servizio regionale di custodia digitale, avendo cura d'indicare contestualmente i nominativi dei responsabili interni per la gestione documentale e per la conservazione. Si è cercato, così, di coartare gli enti locali, mettendoli di fronte a una prima (nei fatti rinviata ed elusa) riflessione sul proprio assetto interno e sulla indisponibilità di figure professionalmente adatte ai ruoli richiesti. Nella Regione si è visto, dunque, un primo filtro e uno strumento indiretto di azione nei confronti di una realtà istituzionale che era (ed è tuttora) troppo ben individuata, sotto il profilo territoriale, per non averne il controllo. Nel frattempo i tre quarti dei funzionari interni alla Soprintendenza avevano intrapreso, a titolo personale, un *iter* formativo e di approfondimento sull'archivio nella sua dimensione digitale.

[14] Ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, comma 1, lettera e).
[15] Cfr. *infra* il cap. *Dagli accordi inter-istituzionali in vista di una "comunità di pratica"*.

Sempre nel 2017 e più ancora nel 2019 ulteriori episodi, soprattutto a valenza nazionale, hanno posto gli uffici della Soprintendenza di fronte alla necessità di definire il proprio ruolo rispetto a un modello operativo più sistematico e capace di confrontarsi tanto con la struttura organizzativa ministeriale quanto con la realtà e con i soggetti posti al di fuori di essa. Una lunga sequela di problematiche, relative sia alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e al trattamento della documentazione cartacea residua come nel caso dell'INAIL, sia allo scarto integrale dei documenti analogici sottoposti a riproduzione sostitutiva digitale e archiviati nelle filiali della Banca d'Italia, hanno posto, infatti, le articolazioni territoriali dell'amministrazione archivistica statale di fronte a ulteriori incertezze, evidenziando l'urgenza di attuare scelte uniformi e coordinate a livello nazionale. Per rimanere all'ultimo caso citato, paradigmatico delle nuove sfide implicite nella tutela dell'archivio nella sua estrinsecazione digitale, consta che varie soprintendenze abbiano ricevuto dalla Banca d'Italia proposte di scarto integrale della documentazione cartacea riprodotta digitalmente[16] e che in base a direttive centrali esse andrebbero autorizzate.

Il sistema di conservazione della nostra banca centrale, che si è fatto carico della custodia anche di quelle riproduzioni digitali, è senz'altro compatibile con le disposizioni del *Codice dell'amministrazione digitale* e con le relative regole tecniche recentemente superate, ma in ogni caso esso presenta alcune criticità dal punto di vista della conservazione di lungo termine, sul versante della ricerca e restituzione dei documenti digitalizzati e sul piano del mantenimento della dimensione del contesto, vitale per preservare autenticità e significato di quanto documentalmente custodito. L'archivio strutturato in modo esaustivo appare allora essere solo quello presente nel sistema di gestione documentale dell'ente, che col passare degli anni va sempre più appesantendosi. Parallelamente, le nuove modalità di gestione della documentazione cartacea adottate dalla Banca d'Italia a partire dal 2009 non permettono più una gestione archivisticamente corretta ed efficace delle carte, come è risultato evidente nel corso di una recente verifica ispettiva: queste sono infatti scansionate, protocollate e sedimentate quotidianamente in una sequenza meramente cronologica, che le decontestualizza dai pertinenti procedimenti e processi di attività, im-

[16] Sul tema della riproduzione digitale sostitutiva di documenti analogici la Direzione generale archivi è intervenuta negli ultimi anni con le circolari 14 dicembre 2015, nn. 40 e 41, una indirizzata agli archivi di Stato, l'altra alle soprintendenze archivistiche, in cui si richiamano gli uffici statali preposti alla tutela a una attenta verifica del rispetto delle disposizioni del *Codice dell'amministrazione digitale* e delle relative regole tecniche.

pedendo tra l'altro d'individuare la documentazione passibile di scarto e di separarla, così, da quella destinata a conservazione permanente.

Pertanto, da un lato la Banca d'Italia richiede di eliminare tutti i documenti cartacei prodotti dalle filiali soppresse, avendo essa fatto ricorso al meccanismo della riproduzione digitale sostitutiva, dall'altro lato il suo sistema di conservazione digitale mostra i limiti già evidenziati: si prospetta allora, in un futuro prossimo, il rischio concreto di non poter più accedere alla documentazione di quel soggetto produttore in modo contestualizzato e strutturato nella forma di archivio, rimanendo solo la possibilità di reperire, con ricerche per parole chiave, le singole riproduzioni conservate in un deposito digitale configurato come un *data lake*. Da ultimo, va osservato che quel sistema di custodia non è gestito da un conservatore terzo, trattandosi di un sistema *in house*. Questo è un fatto dirimente, poiché i sistemi di conservazione pubblici *in house* non devono, in base al nostro ordinamento giuridico, sostenere procedure di qualificazione, con la conseguenza che le soprintendenze archivistiche sono chiamate a vigilare interamente e in solitudine su quel tipo di soluzioni custodiali.

È evidente come questo caso abbia un rilievo nazionale. Con riferimento a esso e ad altri casi analoghi andrebbe pertanto sollecitato un preliminare confronto interno all'amministrazione archivistica statale e andrebbe invocata l'attivazione di un tavolo istituzionale con lo scopo di controllare e, all'occorrenza, rivedere le procedure oggi in essere. È altrettanto evidente che su temi di simile entità gli organismi periferici di tutela statale dovrebbero pronunciarsi sulla scorta di criteri uniformi e comuni.

4. Accordi interistituzionali in vista di una comunità di pratica

Negli ultimi anni, tra gli ambiti cruciali e più dibattuti dalla comunità archivistica e su cui le soprintendenze archivistiche sono chiamate a operare, si ritrovano quelli riguardanti la promozione per la costituzione di poli archivistici digitali, la vigilanza sull'affidamento di archivi digitali alla gestione di terzi (*outsourcing*) e il trasferimento di complessi organici di documentazione digitale ad altri soggetti giuridici. Si tratta di dinamiche distinte sul piano concettuale, ma fortemente correlate: con riferimento a ciascuna di esse, l'intervento dell'amministrazione archivistica statale risponde all'esigenza di garantire, in misura sostenibile anche per i titolari degli archivi stessi, la sicurezza di quei beni culturali e la continuità nell'azione di tutela.

La nascita dei poli archivistici dedicati al digitale, su iniziativa privata o delle amministrazioni pubbliche di dimensioni maggiori, ha oggettivamente sopperito in molti casi alle difficoltà di tipo tecnologico e organizzativo degli enti pubblici di minori dimensioni. In generale i soggetti produttori pubblici, da tempo impegnati nella progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa e preoccupati di assicurarsi sistemi di conservazione sicuri e a norma rispetto a quanto previsto dal legislatore, hanno trovato diseconomico dotarsi autonomamente delle costose infrastrutture e dei complessi servizi a ciò necessari. Sulla base, inoltre, dell'orientamento emerso anni or sono nella *Seconda conferenza nazionale degli archivi*[17], si è compresa meglio la necessità di «fare sistema», dunque di mettere in campo iniziative di raccordo, di coordinamento e di azione comune fra i molteplici soggetti pubblici e privati, per sviluppare a beneficio della collettività un'opera sempre più efficace di salvaguardia, conservazione, promozione della conoscenza e miglioramento della fruibilità del patrimonio archivistico, in particolare per la sua nuova dimensione digitale. Si tratta di istanze in buona parte ancora da conseguire pienamente.

Occorrerebbe, infatti, creare ovunque le condizioni giuridico-organizzative per la conservazione a polo degli archivi digitali, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie dei singoli enti che vi partecipano; perseguire l'economicità, l'efficacia e la sostenibilità della funzione custodiale sul digitale realizzata dalla fattispecie del polo, minimizzando il relativo impegno burocratico necessario; garantire un'elevata qualità del servizio conservativo di polo, non solo per tutelare l'organicità dei beni culturali archivistici digitali, ma anche per permettere una loro estesa consultazione a favore di utenti esterni e per finalità culturali, per l'esercizio del diritto di accesso, per esigenze di trasparenza sull'operato del comparto pubblico e infine per scopi di riutilizzo e riuso dei dati strutturati contenuti nella documentazione digitale.

Forse una soprintendenza archivistica difficilmente può aspirare a svolgere un ruolo realmente attivo nella costituzione di un polo archivistico digitale, ma in ogni caso esistono ampi margini di iniziativa che le consentono di stipulare accordi di collaborazione con i soggetti produttori vigilati e con i poli costituendi o già esistenti, in modo da semplificare le attività a carico dello stesso ufficio di tutela e, dunque, agevolare e supportare dall'esterno la logica della conservazione a polo. Tale *modus operandi* è stato d'altra parte riconosciuto e incoraggiato da tempo dalla normativa: «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comu-

[17] Bologna, 19-21 novembre 2009.

ne»[18], mentre «per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21[19] può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero [per i beni e le attività culturali e per il turismo] ed il soggetto pubblico interessato»[20].

In altre realtà regionali tale percorso è stato intrapreso con buon anticipo rispetto al Friuli-Venezia Giulia, ambito che in ogni caso assiste da alcuni anni alla realizzazione di accordi interistituzionali su cui merita soffermarsi. Elemento fondamentale di tale quadro collaborativo, che va progressivamente intensificandosi, è rappresentato dalla legge regionale che, come già ricordato[21], regolamenta il *Sistema informativo integrato regionale* (SIIR), affidando alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'uso delle ICT nelle pubbliche amministrazioni e nella società locale. Costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, fra cui gli enti locali[22], e comprensivo dell'insieme delle basi di dati, delle procedure, dei servizi applicativi e delle reti di trasmissione di questi soggetti, tale sistema informativo integrato prevede diversi servizi, individuati in un apposito repertorio e che gravano sul bilancio regionale, in quanto resi nell'interesse e su incarico dell'amministrazione regionale, che svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione dello stesso sistema informativo integrato per tramite della società Insiel. Quest'ultima, d'altro canto, possiede già dal 2015 la certificazione relativa al sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e dal 2017 l'accreditamento presso l'Agenzia per l'Italia digitale del proprio servizio di conservazione dedicato alla documentazione digitale. Rispetto a questo contesto gli accordi di interesse, a vario titolo, per la Soprintendenza sono i seguenti:

1. un protocollo d'intesa fra Regione ed enti locali per la prestazione di servizi forniti gratuitamente nell'ambito del SIIR: il cosiddetto *Protocollo SIAL*. I servizi dettagliati relativi alla gestione documentale e alla conservazione digitale riguardano la distribuzione di software gestionali e

[18] Art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

[19] Le fattispecie di intervento sui beni culturali archivistici, indicate nel comma 1, lettere b), d), e), si riferiscono allo spostamento fisico, allo scarto archivistico e al trasferimento dei beni ad altre persone giuridiche.

[20] D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 24.

[21] Si veda nota 44.

[22] Rappresentati all'interno del SIIR attraverso il *Sistema informativo delle autonomie locali* (SIAL).

la presa in carico, da parte del sistema di conservazione mantenuto dalla società Insiel, delle tipologie documentarie da essi prodotte[23];

2. una convenzione ente locale-Regione che disciplina il servizio di conservazione dei documenti digitali[24]. In ragione di tale accordo oggi un ente locale può affidare alla Regione la conservazione della documentazione digitale appartenente alle seguenti classi documentali[25]: atti deliberativi e determinazioni, contratti, corrispondenza elettronica, fatturazione elettronica, registri di protocollo. Rispetto agli enti locali, l'amministrazione regionale ha la facoltà di custodire digitalmente ulteriori proprie tipologie documentarie e le rispettive aggregazioni logiche, tra cui i documenti fiscalmente rilevanti (mandati e reversali e relative ricevute), gli atti della Giunta regionale (per esempio convocazioni delle sedute e ordini del giorno, disegni di legge, processi verbali, proposte e generalità di Giunta, etc.), i decreti del presidente della Regione, degli assessori, dei direttori e di altri soggetti delegati, il bollettino ufficiale

[23] Il documento è stato aggiornato per il quinquennio 2019-2023 con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 2251, *LR 9/2011. Approvazione "Repertorio" e protocollo d'intesa per l'erogazione dei servizi previsti dal SIIR 2019-2023*. Al documento è allegato un repertorio dei servizi offerti, organizzati per categorie.

[24] Il testo, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2438, *Schema di convenzione per la disciplina del servizio di conservazione dei documenti informatici per il quinquennio 2019-2023*, rinnova lo schema precedente, valido per il periodo 2014-2018, ma con alcune significative novità, in parte frutto del confronto operato con la Soprintendenza.

[25] Come sempre accade, le parole che utilizziamo rivelano, tramandano (e spesso tradiscono) fatti; se ci limitassimo alla dimensione denotativa delle espressioni "classi" o "tipologie documentali", forse non risulterebbe sufficientemente chiaro un aspetto assai rilevante per il discorso che stiamo affrontando: ossia che i ragionamenti finora svolti attorno alla conservazione degli archivi digitali discendono tutti da un approccio non organico all'archivio quale *universitas rerum*, sistema e complesso organico di documenti contestualizzati. Sono piuttosto il portato di una prassi di lavoro che per decenni ha governato la fase formativa dei documenti all'interno di un contesto tecnologico organizzato spesso secondo logiche segmentarie e regolato da applicativi verticali rispetto ai quali il sistema di gestione documentale in uso non era (e tuttora non è) quasi mai realmente trasversale e inclusivo. D'altro canto i requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione, che il legislatore richiede ai soggetti operanti nell'ambito della conservazione digitale, sono in realtà requisiti fondamentali per l'intero ciclo vitale dell'archivio quale complesso *tout court*. Una visione olistica, che interpretasse le manifestazioni vitali dell'organismo archivio in termini d'interrelazioni e interdipendenze funzionali fra le parti che lo compongono, potrebbe risolvere molte delle ambiguità concettuali responsabili di altrettante difficoltà operative: ad esempio l'implicito assunto, fatto proprio dal legislatore, che i sistemi di gestione documentale servano a produrre e a gestire i documenti, ma non siano sufficientemente sicuri per mantenerli credibili nel tempo; il comune disallineamento che osserviamo fra gli esemplari dei documenti presenti in quei sistemi e i rispettivi duplicati inviati in conservazione; la mancata integrazione degli strumenti di contesto (piani di classificazione, di fascicolazione, manuali di gestione, etc.) nelle piattaforme di conservazione, e molto altro ancora.

regionale (BUR). È invece rivolta alle strutture del Sistema sanitario regionale la conservazione approntata per specifiche tipologie di documentazione: referti, lettere di dimissioni ospedaliere, immagini diagnostiche, etc. La copertura del servizio di conservazione in convenzione, rispetto alla totalità dei documenti digitali prodotti dalla Regione è quasi completa, mentre si aggira intorno all'85% in rapporto alla complessiva produzione documentaria digitale degli enti locali: quanto resta escluso risulta di fatto ancora troppo eterogeneo o troppo vincolato, sotto il profilo tecnico, ad applicativi di terze parti non coerenti con le specifiche dettate dalla stessa Insiel per l'interfacciamento con il proprio sistema di custodia;

3. una procedura semplificata con la Soprintendenza per le pratiche di *outsourcing* digitale. Il soggetto produttore pubblico che intende affidare a Insiel la conservazione dei propri archivi digitali, una funzione – lo si ricorda – svolta per conto della Regione, sottoscrive l'apposita convenzione di cui al precedente punto 2. Contestualmente lo stesso soggetto produttore, con apposite deliberazioni, regolamenta al proprio interno la conservazione della documentazione digitale: nominando un responsabile della conservazione interno e un suo sostituto, adottando il *Manuale di conservazione* fornito dalla società Insiel e i relativi allegati, tra cui un allegato intitolato *Classi documentali*, che elenca le tipologie documentarie prese in carico dal sistema di custodia, designando infine Insiel quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali relativo alla fornitura del servizio conservativo. È facoltà poi della Insiel subappaltare o subdelegare a terzi alcune attività o parti del processo di custodia, posto che la responsabilità dell'applicazione di tutte le norme di legge previste in materia resta a esclusivo carico della stessa. Da ultimo, ma *in primis* rispetto ai compiti di tutela, il soggetto produttore pubblico dichiara alla Regione di aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Soprintendenza[26], con nota protocollata da specificare nella convenzione stessa. La Soprintendenza, da parte sua, condiziona poi il rilascio di tale autorizzazione alla nomina preventiva del responsabile della gestione documentale[27] e, in caso di mancata autorizzazione, avvisa sempre il responsabile della conservazione della Regione. Si tratta di una procedura concordata fra Regione e Soprintendenza, chiara e semplificata,

[26] Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera e) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

[27] Come già previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) e dall'art. 4 del dpcm 3 dicembre 2013, *Regole tecniche per il protocollo informatico*, dall'art. 11, comma 1 del dpcm 13 novembre 2014, *Regole tecniche in materia di formazione* … e ora dal par. 3.1.2 lettera b) e dal par. 3.4 delle *Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.*

che dispone di una modulistica *ad hoc*, a cui fortunatamente si attiene una parte sempre crescente degli enti locali.

A partire dal 1° gennaio 2021, con l'entrata in vigore del nuovo accordo di collaborazione triennale con la Regione finalizzato al coordinamento delle attività di tutela degli archivi digitali e sottoscritto il 23 ottobre 2020, la procedura risulterà in parte modificata nei termini che saranno descritti nelle pagine che seguono.

Come è stato già ricordato, nel 2017 risultava che un numero assai limitato di enti locali, rispetto a quelli complessivamente convenzionati per l'uso del sistema di custodia mantenuto da Insiel, avevano presentato alla Soprintendenza la richiesta per l'autorizzazione preventiva all'*outsourcing* digitale: solo 5 enti dei 162 risultanti dall'elenco trasmesso dalla Regione stessa, a sanatoria dell'inosservato *iter* autorizzatorio. Oggi, però, i numeri sono fortunatamente diversi, ma si deve anche tener conto del fatto che l'orizzonte della conservazione digitale nel Friuli-Venezia Giulia va sempre più complicandosi e pluralizzandosi, secondo una logica che contrasta con la prospettiva di un unitario polo archivistico digitale su base regionale. Infatti, ancora molti enti locali utilizzano, nella fase di formazione e gestione dei documenti digitali, applicativi forniti da imprese private diverse dalla società Insiel. Questa circostanza spinge allora molti di quegli stessi enti locali ad affidarsi, anche per la custodia della documentazione digitale, alle proposte commerciali delle stesse *software house* già fornitrici dei loro sistemi di *records management*, oppure ad affidare in custodia parte del proprio archivio digitale al servizio regionale di conservazione e parte ai conservatori privati accreditati. D'altronde, non è raro che gli enti locali sottoscrivano il già citato *Protocollo SIAL* senza poi realmente avvalersi dei software regionali o del sistema di custodia digitale previsto dallo stesso protocollo, rinunciando di fatto ad alcune opportunità di cooperazione che il territorio, nel suo incipiente dinamismo, ha cominciato a offrire.

A ogni modo, per gli enti locali che decidono d'intraprendere la strada della conservazione dei propri archivi digitali attraverso le opportunità offerte dal mercato e al di fuori dunque dell'ambito delle infrastrutture regionali, non solo viene meno la semplificazione degli interventi tecnici d'interfacciamento garantita dal fatto che sia i sistemi di gestione documentale sia quello di custodia sono forniti dal medesimo soggetto, cioè la società regionale Insiel, ma risulta anche inapplicabile la semplificazione dell'*iter* autorizzatorio da parte della Soprintendenza, che si basa su uno specifico accordo siglato esclusivamente con la Regione.

Dinnanzi a tale contesto emerge l'interrogativo di che cosa si possa fare per rafforzare ulteriormente la rete interistituzionale tra i soggetti che, a vario titolo, sono cointeressati alla tutela e dunque alla valorizzazione dei beni cul-

turali archivistici digitali. Le risposte possibili possono sorgere soprattutto dalla collaborazione fra i soggetti interessati, dal confronto sistematico e dall'analisi critica delle soluzioni di volta in volta adottate nelle singole realtà istituzionali, valutando con spirito collaborativo i relativi casi d'uso e la qualità dei risultati raggiunti. Maria Guercio ha sottolineato, a questo proposito, l'importanza di una comunità di pratica[28] in ambito archivistico per superare le difficoltà della transizione al digitale:

> senza la creazione di una comunità di pratica ampia e coesa, la nascita di una sana trasformazione digitale rimane (e rimarrà) una prospettiva astratta […]. I provvedimenti, talvolta anche pregevoli, si sono rivelati *insufficienti a superare la logica degli interventi obbligatori e della responsabilità formale*. L'Italia non si è trasformata in un paese digitalmente avanzato, nonostante la massiccia cura di regole e imposizioni che hanno segnato l'ultimo quarto di secolo[29].

Sondare, dunque, ad ampio raggio la disponibilità delle forze in campo, per il conseguimento di obiettivi comuni, appare l'unica strada percorribile per superare uno *status quo* in cui «si è largamente ignorato sia in ambito pubblico che privato il ruolo cruciale delle figure tecniche di mediazione tra la dimensione tecnologica dei problemi e le esigenze organizzative e documentarie degli enti»[30]. In questa prospettiva le misure di semplificazione amministrativa già adottate dalla Soprintendenza e precedentemente richiamate, per quanto utili ed efficaci, risultano però ancora subordinate alla mera logica degli interventi obbligatori e della responsabilità formale, mentre si richiede a gran voce che l'amministrazione archivistica statale entri nel merito tecnico-archivistico dei temi all'ordine del giorno, esprima dei pareri e delle valutazioni tecnico-qualitative fondate su elementi coerenti non solo con il dettato normativo, ma anche con il quadro teorico e metodologico del sapere archivistico, riservandosi così un concreto spazio di mediazione tra le istanze prettamente tecnologiche e quelle legate all'archivio come strumento al servizio del soggetto produttore e della collettività. Occorre, in altri termini, che l'amministrazione archivistica statale si ponga al centro di una comunità di pratica, elaborando e affinando strumenti operativi con cui dar vita a una rimodellata prassi archivistica di tutela e il cui uso andrebbe

---

[28] Sul concetto di *community of practice*, elaborato da Étienne Wenger e Jean Lave, ÉTIENNE WENGER, *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*. Traduzione italiana di Roberto Merlini, Milano, Raffaello Cortina, 2006; *Comunità di pratica e società della conoscenza*, a cura di Giuditta Alessandrini, Roma, Carocci, 2007.

[29] Il corsivo è di chi scrive. MARIA GUERCIO, *Una comunità di pratica per gli archivi digitali: questioni aperte e nuove prospettive*, in *Reti di archivi per gli archivi in rete. Conservazione e accesso ai patrimoni digitali*, a cura di Gianfranco Crupi, Maria Guercio, Roma, Edizioni ANAI, 2017, p. 23-30, in particolare per la citazione p. 25.

[30] GUERCIO, *Competenze digitali*, p. 3.

sancito nel quadro di accordi fra diverse parti interessate che definiscano con chiarezza i rispettivi impegni.

Con l'intento di dare un primissimo avvio a questa nuova visione della tutela legata all'archivio nella sua manifestazione digitale, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia si è ritenuto indispensabile porre a carico del Polo archivistico regionale, esentandone dunque gli enti locali, l'onere di comunicare alla Soprintendenza archivistica l'avvenuta adesione al *Protocollo SIAL* o al servizio di conservazione gestito dalla società Insiel, nello spirito partecipativo del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. È stato questo il primo passo per poi giungere alla stipula, il 23 ottobre 2020, di una più ampia convenzione fra la Regione e la stessa Soprintendenza, che entrerà in vigore a partire dal gennaio 2021 e che ha come obiettivo il coordinamento di varie attività in tema di archivi digitali, per poter così concretamente supportare l'esercizio della loro vigilanza.

Più in particolare, è stata percorsa la strada già adottata dalla Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna nei confronti del corrispondente polo archivistico costituito dall'amministrazione regionale di quel territorio, ritenendo pertanto soddisfatte le richieste di autorizzazione e le comunicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di tutela della documentazione digitale, in quanto beni culturali archivistici, attraverso una serie di condizioni che, *mutatis mutandis*, sono le seguenti:

a) sottoscrizione in forma digitale di uno schema di convenzione fra le parti;
b) riconoscimento implicito del rispetto delle norme sulla tutela degli archivi e dei singoli documenti digitali quali beni culturali attraverso il processo conservativo descritto nel *Manuale di conservazione* di Insiel;
c) comunicazione alla Soprintendenza, da parte del Polo archivistico regionale, delle convenzioni e dei disciplinari sottoscritti dagli enti locali, compresi gli eventuali aggiornamenti;
d) comunicazione trimestrale alla Soprintendenza archivistica, da parte del Polo archivistico regionale, dei monitoraggi eseguiti sull'attività di conservazione.

In base allo strumento della convenzione, la Soprintendenza e la Regione potranno anche collaborare per l'erogazione di consulenza e di supporto tecnico-archivistico secondo una nuova prospettiva, non più indirizzata ai singoli enti locali che come soggetti produttori già fruiscono della formazione svolta dalle soprintendenze in ragione del *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*[31]. Si è infatti ritenuto cruciale poter collaborare soprattutto con gli sviluppatori dei soft-

[31] Dpcm 19 giugno 2019, n. 76, art. 36, comma 2, lettere h) e i).

ware regionali che la società Insiel mette a disposizione degli enti, offrendo loro consulenza in particolare per la reingegnerizzazione dei sistemi di gestione documentale, così da poter intervenire in qualche modo alla fonte, là dove iniziano a porsi questioni cruciali per l'archivio nella sua declinazione digitale.

5. Nuovi strumenti operativi per la prassi archivistica di tutela

La Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia ha finora compiuto in autonomia, un percorso finalizzato alla creazione di quella comunità di pratica per la tutela dell'archivio nella sua estrinsecazione digitale, a cui si è accennato nelle pagine precedenti. Vi è però anche la consapevolezza che il conseguimento della meta finale di quel percorso necessita dell'elaborazione prioritaria, da parte dell'amministrazione archivistica statale, di strumenti operativi condivisi per la vigilanza sulla dimensione digitale dell'archivio.

Il tema è stato toccato in un recente articolo di Antonella Pieri e Diego Robotti[32], occasionato da un intervento tenuto dagli stessi nel corso del *IX Workshop sul documento elettronico*, organizzato nel novembre 2018 dall'ANAI Piemonte. Due mesi prima gli autori avevano inviato a tutte le soprintendenze archivistiche un questionario composto da sei domande, l'ultima delle quali recitava: «quali strumenti l'amministrazione archivistica potrebbe mettere in campo per sostenere le attività di vigilanza sulla conservazione degli archivi informatici (*policies* di gestione documentale, piattaforme tecniche, altro)?». Al quesito essa la Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia ha risposto nei seguenti termini:

> potrebbe elaborare una *checklist* per la verifica dell'assolvimento, da parte dei conservatori accreditati, dei requisiti per una conservazione archivistica, e non solo a norma di legge, della documentazione, conforme ai modelli concettuali elaborati dalla comunità internazionale e al rispetto di buone pratiche.
> Potrebbe inoltre elaborare protocolli di intesa con i soggetti titolari per accedere ai loro depositi digitali, al fine di verificarne la tenuta; sconsigliare, laddove possibile, che porzioni del medesimo archivio siano affidate a conservatori diversi sulla base della tipologia della documentazione.

Tra le proposte più interessanti emerse da quel questionario vi erano anche la richiesta di procedure standard elaborate a livello centrale dalla Direzione generale archivi e da applicare uniformemente da parte delle sue articolazioni territoriali; l'ipotesi di accordi operativi tra l'amministra-

[32] ANTONELLA PIERI, DIEGO ROBOTTI, *La tutela degli archivi digitali degli enti pubblici: un sistema ancora da progettare*, «Archivi», XIV/2 (2019), p. 197-203.

zione archivistica statale e l'Agenzia per l'Italia digitale; il suggerimento per la redazione di linee guida utili ai soggetti produttori per riepilogare gli obblighi di legge in materia di archivi digitali posti a loro carico; la richiesta di un piano per i controlli e per le modalità di accesso alle piattaforme in uso ai conservatori accreditati; il suggerimento per consulenza ai soggetti produttori nella redazione degli strumenti di organizzazione degli archivi; l'ipotesi della formazione del personale ministeriale e di quello delle amministrazioni pubbliche. Sono tutte proposte condivisibili, alcune delle quali risultano peraltro già attuate: nel caso, ad esempio, della Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia l'attivazione di accordi locali è uno strumento fondamentale e un risultato relativamente a portata di mano, così anche l'accesso al sistema di conservazione del conservatore qualificato Insiel, conseguito attraverso la stipula di un'apposita convenzione con l'amministrazione regionale.

Su un punto, però, occorre fare chiarezza: in ambiente digitale l'efficacia di qualsiasi intervento di tutela è legato in misura determinante alla sua tempestività, come ha sottolineato anche Alessandro Alfier riferendosi, nelle pagine precedenti, alla necessità di una prassi archivistica che salvaguardi anticipatamente e preventivamente, fin dalla sua formazione, l'archivio digitale. Infatti, paradossalmente, anche un archivio mal formato e che presenti *vulnera* per la sua natura organica, può essere comunque custodito a norma all'interno del sistema utilizzato da un conservatore qualificato[33]. È perfino possibile, se non addirittura probabile, che alcuni soggetti conservatori qualificati valutino l'opportunità di accettare in custodia documenti digitali originariamente generati, dai rispettivi soggetti produttori, nel mancato rispetto di requisiti più o meno rilevanti (ricorso a formati file non adeguati, apposizione di firme digitali o marche temporali con problemi di validità, insufficiente contestualizzazione tramite metadati anche in riferimento al vincolo archivistico etc.), ritenendo tali eccezioni come 'non bloccanti' per i processi di versamento in conservazione, in una sorta di acritico ossequio al principio tutto informatico del *garbage in, garbage out*.

La facoltà di accedere a quei sistemi di custodia permetterebbe allora alle soprintendenze archivistiche, da una parte, di vigilare sull'operato dei conservatori (in termini di efficacia delle funzionalità archivistiche proprie delle piattaforme di custodia e fatte salve le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale), dall'altra, in misura più cogente, di essere edotte sull'onda di una sorta di *feedback* sulle criticità della fase formativa degli archivi digitali e poste, dunque, in condizione di intervenire a monte, per ovviare alle critici-

[33] Per il tema del superamento del sistema d'accreditamento, a seguito delle recenti modifiche normative al *Codice dell'amministrazione digitale*, si veda l'intervento di Alessandro Alfier.

tà rilevate là dove non solo gli archivi digitali si vanno in origine sedimentando, ma anche là dove essi sono modellati attraverso la progettazione dei relativi sistemi di gestione documentale.

Per la Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia sarebbe vitale, ad esempio, confrontarsi tecnicamente con gli sviluppatori dei software per il *records management* che saranno dati in uso agli enti locali e poter esprimere un parere sulla loro idoneità e qualità rispetto a dei requisiti funzionali archivistici. La qualità dei software di gestione documentale e conservazione non si misura, infatti, solo in termini di sicurezza e di prestazioni informatiche, ma anche in tema di adeguatezza alle funzioni tipiche e imprescindibili per sistemi votati alla gestione documentale e alla conservazione.

In realtà, l'intera impalcatura nazionale mostra qui tutti i suoi limiti: a carico dell'Agenzia per l'Italia digitale è stato previsto, fino a poco tempo fa, un impianto di accreditamento dei conservatori, sostituito oggi da strumenti per la loro qualificazione, senza prevedere però parallelamente processi di qualificazione dei sistemi di gestione documentale, con il risultato finale che inidonei applicativi di *records management* condizionano negativamente anche quella custodia che pure si voleva garantire con procedure, ieri, di accreditamento e, oggi, di qualificazione rivolte agli stessi conservatori.

Spostandosi poi su un piano di riflessione completamente diverso, non è così pacifico, né forse vantaggioso, per le articolazioni territoriali dell'amministrazione archivistica statale, traslare la logica delle competenze regionali dalla realtà analogica a quella digitale:

> qualche dubbio permane circa la concreta attuazione sotto il profilo degli ambiti territoriali delle soprintendenze, poiché l'affidamento in conservazione avviene quasi sempre a conservatori le cui sedi legali (per non parlare delle rispettive *server farm*) si trovano in regioni diverse da quelle degli enti produttori degli archivi; ne consegue che le autorizzazioni al trasferimento e allo scarto (art. 21 del Codice dei beni culturali, D.lgs. 42/2004) competono alla soprintendenza del territorio in cui si trova l'ente produttore, mentre la vigilanza sul conservatore dovrebbe essere svolta dalla soprintendenza in cui quest'ultimo ha sede[34].

Quest'ultima affermazione non tiene però conto di due aspetti: *in primis* le differenti modalità con cui esperire i sopralluoghi nel caso di depositi digitali e in quello di depositi analogici e, poi, la mappa della conservazione digitale sul territorio italiano. L'accesso alle *server farm*, per scopi di vigilanza sui beni culturali archivistici può infatti essere esercitato telematicamente e

[34] PIERI, ROBOTTI, *La tutela*, p. 198.

da remoto senza doversi fisicamente recare *in loco*. D'altra parte vi sono alcune Regioni italiane, nell'ordine Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, che da sole ospitano le sedi di 64 sugli 84 conservatori attualmente vigilati dall'Agenzia per l'Italia digitale[35].

Da ciò consegue che le rispettive soprintendenze archivistiche dovrebbero vigilare sulla conservazione della maggior parte degli archivi pubblici digitali, mentre sarebbe più efficiente ed efficace osservare un principio di titolarità, ossia di provenienza, dell'archivio rispetto al suo soggetto produttore, piuttosto che quello della dislocazione fisica delle sedi di conservazione, siano esse legali o infrastrutturali, principio quest'ultimo che nello scenario digitale ha ben poco senso.

Proprio sulla scorta di tali riflessioni, nell'aprile del 2019 la Soprintendenza ha invitato la società Insiel a concordare le modalità per l'attivazione di un profilo di accesso alla sua piattaforma di custodia, dotato di funzionalità adeguate per la verifica della corretta tenuta degli archivi digitali degli enti locali conferiti alla stessa società in qualità di conservatore esterno. Con l'occasione si è chiesto di acquisire gli elementi informativi relativi al modello conservativo adottato, da discutere più in dettaglio nel corso di apposite riunioni, la prima delle quali si è svolta con la direzione tecnica di Insiel nel maggio del 2019. Si sono potute così appurare le modalità con cui si svolge il processo di conservazione e le politiche adottate dalla Insiel nei confronti degli enti locali affidanti.

Si è appreso, inoltre, dell'esistenza di una procedura di notifica a favore dei responsabili della conservazione interni agli enti locali, che comprende la trasmissione giornaliera dell'elenco dei processi notturni di versamento in custodia e delle anomalie verificatesi. In questo modo i soggetti produttori hanno modo di sanare le anomalie segnalate dal sistema di conservazione oppure di forzare, entro certi limiti, l'invio in conservazione della loro documentazione, sollevando così la società Insiel da ogni responsabilità rispetto a documenti digitali difformi dalle specifiche di versamento pattuite, essendo in ogni caso possibile configurare *ab origine* procedure automatiche per sanare gli errori di versamento relativi a determinate tipologie di documenti, per loro natura più eterogenee di altre.

Si è infine appreso che il sistema di conservazione della Insiel non prevede la contestuale conservazione degli strumenti per la gestione del ciclo di vita degli archivi digitali (manuale di gestione, piano di classificazione, piano di conservazione, etc.), lacuna archivisticamente rilevante, ma recuperabile attraverso futuri approfondimenti in tema di contestualizzazione della documentazione custodita. In ogni caso siamo di fronte a un quadro di flussi

[35] Dati aggiornati al novembre 2020.

operativi in cui la Soprintendenza potrebbe facilmente inserirsi, richiedendo, ad esempio, al conservatore che siano approntate alcune viste documentali sui dati del sistema utili all'esercizio delle funzioni demandate, in grado dunque di veicolare aspetti qualitativi e quantitativi del patrimonio sottoposto a custodia, da reimpiegare, poi, anche per il monitoraggio della propria attività di tutela.

La serie di questi incontri è culminata nell'ottobre del 2020 con l'incontro organizzato con il vertice politico regionale, con cui è stato condiviso il programma delle iniziative da intraprendere nei prossimi mesi in collaborazione con la stessa Soprintendenza, nella speranza che, finalmente, si dischiuda un reale scenario operativo che dia forma alla vigilanza sugli archivi digitali della Regione come autentica comunità di pratica, offrendo così spunti concreti anche per un modello comune a tutta l'amministrazione archivistica statale.

Paolo Santoboni*

* Funzionario archivista di Stato, Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia, via Alessandro La Marmora, 17 - 34139 Trieste, e-mail: paolo.santoboni@beniculturali.it; tel. 040.944135.

Fotografia e strumenti di monitoraggio della conservazione degli archivi digitali

Per costruire quella comunità di pratica, con cui dare una nuova forma alla prassi archivistica per la tutela dell'archivio nella sua declinazione digitale, esigenze su cui si sono soffermati nelle pagine che precedono tanto Alessandro Alfier quanto Paolo Santoboni, già nel 2016 la Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia ha avviato un primo ragionamento concreto, che si è fatto sempre più stringente nel corso del triennio successivo, forte anche della circostanza che ben tre dei quattro funzionari in organico si erano nel frattempo formati sulle tematiche della produzione, gestione e conservazione dell'archivio digitale. Tale spirito pragmatico ha preso le mosse dalla preliminare consapevolezza che le condizioni indispensabili generali per tutelare e, dunque, vigilare sulla sedimentazione digitale dell'archivio siano rappresentate:

- da un lato, dalla necessità di seguire la sua formazione presso i soggetti produttori, così da rimodulare sul piano temporale i presidi di salvaguardia, accentuandone il carattere preventivo, e fornire un rimedio alla scarsa indulgenza che lo scenario digitale dimostra per soluzioni estemporanee e *a posteriori*, in modo tale che la natura organica dell'archivio nella sua proiezione digitale sia per tempo programmata e progettata anche prima del suo concreto sorgere, come più sopra già osservato;
- dall'altro lato, dall'esigenza di conoscere e dialogare in modo fattivo con i diversi attori che entrano nel complesso ambito della sua conservazione.

Gioco forza allora che il punto di partenza, in questo percorso di ricerca di una nuova prassi archivistica di tutela, sia stato quello di mappare i dati utili per disporre di una visione chiara del panorama digitale a livello regionale. Così l'archivio della Soprintendenza, tra il 2016 e il 2020, si è arricchito di diverse centinaia di file relativi alle pratiche di gestione documentale e custodia digitale messe in atto dagli enti locali attivi sul territorio del Friuli Venezia Giulia: essi hanno permesso di evidenziare le zone d'ombra e le criticità presenti nella realtà fotografata, al fine di attuare poi delle azioni di vigilanza che fossero il più possibile mirate e che tenessero conto di scale di priorità e di urgenza. In questa prima fase d'indagine, l'attenzione si è concentrata esclusivamente sugli archivi digitali dei comuni, così da testare una sorta di modello di rilevazione, rimandando a un secondo momento l'analisi dei dati relativi agli altri enti locali.

1. La realtà conservativa del digitale nel Friuli Venezia Giulia: da uno a molti

In ossequio alle disposizioni del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*[1], il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione pertinenti ad archivi pubblici è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte della soprintendenza archivistica competente per territorio. Tale disposizione si applica anche al conferimento di archivi digitali ad altri soggetti giuridici a fini di conservazione, poiché anche in questo caso muta il detentore dell'archivio. Proprio l'*iter* autorizzativo previsto dal *Codice* per quest'ultima fattispecie ha rappresentato una sorta di grimaldello con cui dare avvio al monitoraggio di cui si dà conto in queste pagine.

Sull'onda dell'analisi dei dati raccolti tra ottobre 2019 e agosto 2020 il panorama regionale è risultato essere in realtà assai più frammentato di quanto si potesse inizialmente ipotizzare. Questo elemento inatteso ha imposto di ricalibrare il progetto che si andava delineando, portando con sé delle criticità che andranno tenute in considerazione negli sforzi di definizione di un modello di tutela quanto più aderente alle necessità della conservazione digitale del territorio: il traguardo non è certamente vicino e i problemi emersi sono a tal punto impegnativi che è impensabile ipotizzare un'azione di risoluzione isolata e solitaria. A ogni modo, l'elemento inaspettato è emerso soprattutto con riferimento al fatto che nel 2017 sembrava profilarsi all'orizzonte una condizione ideale, rappresentata da un unico conservatore accreditato attivo sul territorio regionale, che poteva dunque proporsi come un interlocutore privilegiato in rapporto all'esercizio delle funzioni di tutela e in particolare di vigilanza attribuite alla Soprintendenza. In quello stesso anno ha avuto inizio l'operatività della società Insiel come custode accreditato dall'Agenzia per l'Italia digitale, società che come già ricordato da Paolo Santoboni, attraverso il *Sistema informativo integrato regionale* (SIIR), unitamente al *Sistema informativo delle amministrazioni locali* (SIAL), consente alla Regione di offrire agli enti locali del territorio la fruizione di una serie di servizi, tra cui per l'appunto il sistema di conservazione dedicato alla documentazione digitale. Nonostante il ricorso alla società regionale *in house*, il perno istituzionale attorno al quale ruotano i servizi di custodia digitale offerti rimane comunque l'amministrazione regionale. Questa, oltre a predisporre il *Protocollo SIAL*[2], parallelamente fornisce un modello di convenzione[3] da sottoporre al singolo ente locale che, in qualità di soggetto produttore, intenda usufruire del sistema di conservazione gestito dalla stes-

[1] D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, comma 1, lettera e).
[2] Si veda nelle pagine precedenti il contrbuto di Paolo Santoboni.
[3] Ivi.

sa Insiel. Firmato il protocollo, l'ente locale ha dinnanzi differenti opzioni operative: avvalersi concretamente solo della fornitura dei sistemi ICT, oppure di essi e contestualmente del servizio di conservazione o infine soltanto di quest'ultimo. In ogni caso, per utilizzare concretamente il sistema di custodia gestito da Insiel, l'ente locale deve adempiere a una serie di obblighi: nominare il responsabile interno della conservazione e un suo sostituto, nonché adottare il *Manuale di conservazione* con i relativi allegati (*Classi documentali* e *Attributi comuni a tutte le classi documentali*[4]), documenti questi forniti in bozza dalla Insiel, ma che richiedono di essere adattati da ciascun ente locale alle reali necessità del proprio contesto documentale di riferimento[5].

In questi primi anni di avvio delle attività conservative realizzate dalla Insiel è accaduto che tanto la Regione quanto la stessa Insiel si siano astenute dall'entrare nel merito degli obblighi di legge[6] che vincolano gli enti locali ad acquisire la preventiva autorizzazione da parte della soprintendenza archivistica competente per territorio, in caso di conferimento del proprio archivio digitale a custodi terzi. Pertanto in questa fase sono stati gli stessi enti locali, come soggetti produttori, a doversi preoccupare di ottemperare a tale obbligo: la conseguenza è stata quella di assistere allo sviluppo di due distinti *iter* autorizzativi che correvano paralleli e senza alcun raccordo reciproco, con il risultato – per la verità abbastanza prevedibile – che di fatto gli enti locali hanno potuto accedere al servizio di conservazione offerto dalla società Insiel senza preoccuparsi di richiedere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Per superare questa *impasse* è stata allora avviata una nuova fase, inaugurata da un serrato tavolo di confronto con l'amministrazione regionale per cercare di risolvere tale criticità, giungendo in brevissimo tempo alla definizione di un nuovo *iter* procedurale, che questa volta presuppone l'autorizzazione della Soprintendenza come precondizione necessaria per l'ente locale che voglia fruire del sistema di conservazione messo a disposizione dalla Insiel[7]. In questo nuovo contesto procedurale, è

[4] Ivi.

[5] In realtà nessuno degli enti locali finora interessati dal monitoraggio svolto dalla Soprintendenza ha effettivamente "calato" sulla propria realtà il modello di *Manuale di conservazione* previsto da Insiel, limitandosi per lo più a una compilazione di campi lasciati in bianco sul modello, scaricabile all'indirizzo: https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/17-Conservazione_Rinnovi_2019-2023/ (consultato il 31 agosto 2020). Si tratta certamente di un'occasione persa, da parte degli enti locali, per riflettere consapevolmente sul processo conservativo che interessa i propri archivi digitali e nello stesso tempo di uno stimolo per la Soprintendenza a essere ancor più fattivamente vicina alle amministrazioni pubbliche.

[6] D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, comma 1, lettera e).

[7] Nelle premesse del modello di convenzione, che deve essere sottoscritta dal singolo ente locale e dalla Regione affinché quello possa avvalersi del servizio di conservazione gestito da

diventato tra l'altro obbligatorio per il soggetto produttore indicare, nella richiesta di autorizzazione per l'affidamento alla Regione del servizio di conservazione digitale, non solo la nomina del responsabile interno della conservazione, ma anche del responsabile della gestione documentale, figura fondamentale per assicurare la corretta formazione dei pacchetti di versamento e la loro trasmissione al sistema di custodia, secondo le modalità indicate nel *Manuale di conservazione* adottato. La nuova procedura che è così scaturita sembra allora rispondere a una duplice esigenza: quella avvertita, dagli enti, locali in merito alla fruizione di un servizio di conservazione senza oneri per i rispettivi bilanci e quella avvertita invece dalla Soprintendenza in vista di un agile esercizio della vigilanza preliminare sulle attività di custodia della documentazione digitale prodotta da quegli stessi enti locali, avendo essa tra l'altro ormai acquisito una conoscenza approfondita delle caratteristiche del sistema di conservazione messo a disposizione dalla Insiel.

Alla fine del 2019 è emerso, però, con lampante chiarezza, come la situazione rosea fin qui descritta e rappresentata da un servizio di conservazione gratuito per gli enti locali del territorio e da un interlocutore unico con il quale la Soprintendenza andava consolidando un rapporto di reciproca collaborazione, non corrispondesse più alla realtà dei fatti. L'indizio di questo mutamento di scenario è stato veicolato da alcune richieste di autorizzazione fatte pervenire dagli enti locali alla stessa Soprintendenza, in merito al conferimento in regime di *outsourcing* delle attività di custodia digitale e in cui hanno fatto la loro comparsa nuovi interlocutori, rimescolando così le carte sul tavolo. Alcuni comuni infatti, pur avendo sottoscritto il *Protocollo SIAL*, si sono poi trovati a dichiarare l'utilizzo di software per la gestione documentale e di applicativi verticali diversi da quelli messi a disposizione dalla società regionale *in house*, optando tra l'altro per servizi di conservazione a pagamento e dunque alternativi a quello regionale. Così il panorama dei conservatori privati accreditati operanti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia ha cominciato a essere sempre più popolato: dalla società Accatre srl con sede a Marcon (VE), che offre un servizio di conservazione digitale svolto all'interno del *Cloud Market place* e che si appoggia a InfoCert spa, società con sede a Roma, quale responsabile del servizio di conservazione; dalla società Halley Veneto, parte di Halley Network e collegata con il servizio di custodia digitale offerto da Credemtel, con sede a Montecavolo di Quattro Castella (RE); da Maggioli spa con sede a Santarcangelo di Roma-

Insiel, è stato inserito un nuovo paragrafo: «L'Ente, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia rilasciata con nota n. … del …».

gna (RN), che gestisce un proprio sistema di conservazione digitale, integrato con tutti i software gestionali messi a disposizione dalla stessa società; da Unimatica spa con sede a Bologna, che offre un proprio servizio di custodia digitale denominato *Unistorage*. Dall'analisi dell'elenco dei conservatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale è poi emersa un'ulteriore circostanza: in Friuli-Venezia Giulia opera dal 2016 anche Omniadoc spa con sede legale a Udine, società che da tempo si occupa di conservazione in *outsourcing* degli archivi analogici degli enti locali del territorio, ma della cui attività nel ruolo di conservatore accreditato per il digitale la Soprintendenza non aveva avuto ancora notizia. A ogni buon conto risulta che al 30 novembre 2020 nessun ente locale del territorio regionale stia effettivamente utilizzando i servizi di custodia digitale offerti sul mercato da tale società.

Dunque, il panorama custodiale è decisamente più articolato e frammentato di quanto si potesse immaginare agli esordi dell'attività conoscitiva avviata dalla Soprintendenza e certamente più difficile da governare nella prospettiva di dare forma a una comunità di pratica che rimodelli la prassi archivistica per la tutela dell'archivio nella sua manifestazione digitale.

2. La realtà conservativa del digitale nel Friuli-Venezia Giulia: elementi quantitativi per una prima valutazione

2017

Tra il 2014 e il 2017 dei 216 comuni ben 132 hanno sottoscritto con la Regione il protocollo del *Sistema informativo delle amministrazioni locali* (SIAL) per il quinquennio 2014-2018 e hanno così iniziato ad affidare alla società Insiel la conservazione del proprio archivio digitale. L'elenco dettagliato degli enti locali sottoscrittori e affidatari è pervenuto alla Soprintendenza alla metà del 2017 quando, avviato il primo tavolo di confronto con l'amministrazione regionale, è stato stabilito di rendere obbligatorie per gli enti locali le nuove modalità di accesso al servizio già illustrate nelle pagine precedenti. In quella stessa fase si è anche concordato che l'invio dell'elenco in parola fungesse da sanatoria per tutte le 132 procedure di affidamento della custodia digitale in *outsourcing* che Insiel aveva nel frattempo attivato, ma che non avevano ottenuto il preventivo nulla osta da parte della stessa Soprintendenza.

2018

Una volta formalizzato il nuovo *iter* autorizzativo[8], sono pervenute agli uffici della Soprintendenza ulteriori 10 richieste di nulla osta, da parte di al-

[8] Tale *iter* ha previsto l'obbligatorietà per l'ente locale richiedente di nominare, unitamente al responsabile della conservazione, anche il responsabile della gestione documentale (come qui illustrato da Paolo Santoboni).

trettanti comuni, per l'utilizzo del sistema di conservazione regionale, secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione predisposto dalla Regione per il quinquennio 2014-2018[9]. In questo caso, però, le istanze di autorizzazione presentate sono risultate complete di tutte le informazioni previste dalla nuova procedura autorizzativa concordata con l'amministrazione regionale ed è stato pertanto possibile svolgere una prima comparazione dei dati in esse contenute. È così emerso che, per la nomina del responsabile della gestione documentale, si è attinto soprattutto all'ambito del personale amministrativo degli enti locali, mentre in 6 comuni su 10 per la nomina del responsabile interno della conservazione si è fatto ricorso alla figura del segretario comunale. Un'ulteriore evidenza di rilievo è rappresentata dalla circostanza che il 60% di questi comuni ha assegnato entrambi i ruoli alla medesima persona: una tendenza che è stata confermata dai monitoraggi successivi.

2019

Alla fine del 2018 è giunta a scadenza la convenzione sottoscritta dagli enti locali con la Regione in merito all'utilizzo del servizio di conservazione per il quinquennio 2014-2018[10]. Così per tutti gli enti locali intenzionati a rinnovarla, al fine di poter continuare a fruire del sistema regionale di custodia digitale, è divenuto obbligatorio seguire le nuove procedure, scaturite dal tavolo di confronto tra l'amministrazione regionale e la Soprintendenza[11]. Pertanto sia i comuni che avevano già stipulato la precedente convenzione e hanno inteso rinnovarla per il successivo quinquennio, sia quelli che vi hanno aderito per la prima volta, si sono trovati obbligati a:

- nominare il responsabile della gestione documentale e un suo vicario, nonché il responsabile della conservazione e un suo delegato;
- adottare il nuovo modello del *Manuale di conservazione*, comprensivo dell'allegato *Classi documentali*, predisposto dalla società Insiel e adattarlo in base alla propria realtà documentale;
- approvare il modello di convenzione con la Regione relativo al quinquennio 2019-2023 e autorizzare il firmatario alla stipula;
- presentare richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per il trasferimento a terzi della conservazione del proprio archivio digitale;
- collegarsi all'area riservata dal sito *Sistema delle Autonomie locali della Regione* e inserire la propria richiesta di adesione;
- sottoscrivere, infine, con la Regione la convenzione stessa.

[9] Ivi.
[10] Ivi.
[11] Ivi.

Il nuovo *iter* autorizzativo, incardinato nel meccanismo di rinnovo delle convenzioni per l'utilizzo del servizio regionale di custodia digitale nel quinquennio 2019-2023, ha permesso allora alla Soprintendenza un monitoraggio in tempo reale degli affidamenti a Insiel in regime di *outsourcing* della conservazione digitale, con un conseguente controllo delle nomine e della regolarità dei manuali di conservazione. A una prima analisi dei dati risulta che nell'autunno del 2019 ben 214 comuni su 215[12] hanno sottoscritto il *Protocollo SIAL*, mentre sono giunte con preoccupante lentezza le richieste di autorizzazione alla Soprintendenza, che in quanto indispensabili per attivare il ricorso al sistema regionale di conservazione digitale sono anche indicative di quanti enti locali abbiano scelto, per il futuro, di servirsi del sistema di custodia gestito dalla società Insiel. Al 31 dicembre 2019 risultano presentate solo 77 istanze di autorizzazione, dunque poco più di metà rispetto alle convenzioni sottoscritte dagli enti locali con l'amministrazione regionale nel precedente quinquennio. Si manifesta dunque uno scenario preoccupante: a fronte dei 60 comuni che, avendo sottoscritto la precedente convenzione nel 2017, alla fine del 2019 l'hanno comunque rinnovata per poter continuare a fruire dei servizi regionali di conservazione digitale, un centinaio dei 215 comuni esistenti in ragione non hanno fornito alla Soprintendenza le informazioni riguardanti le modalità con le quali essi gestiscono la formazione e la custodia dei propri archivi digitali.

2020

Preoccupata dalla difficoltà di monitorare questo cambiamento in atto, che rende il panorama regionale frammentato e segnato da estese lacune informative, la Soprintendenza ha deciso di inviare un richiamo a tutti quei comuni di cui possiede solo scarse notizie o che non hanno mai fornito alcun riscontro ai numerosi solleciti degli ultimi anni. Il 2 gennaio 2020 sono state inviate 104 pec, con cui è stato richiesto agli enti locali in mora di indicare i nominativi dei responsabili della gestione documentale e della conservazione digitale, congiuntamente all'elenco dei software in uso e al nominativo della società a cui è stato eventualmente affidato il servizio di custodia digitale. Nel contempo è stato indicato, quale termine ultimo per il riscontro, il 10 gennaio 2020: scadenza volutamente ravvicinata, in modo da esercitare una pressione sull'amministrazione dei singoli comuni. Effettivamente qualcosa si è mosso, tanto che entro il 31 gennaio 2020 sono giunti alla Soprintendenza 34 riscontri. Nel dettaglio:

[12] Questo numero tiene conto della fusione del Comune di Treppo Carnico con il Comune di Ligosullo e della fusione del Comune di Fiumicello con quello di Villa Vicentina, avvenute il 1° febbraio 2018 e dell'annessione del Comune di Sappada, proveniente dalla Regione del Veneto, diventata efficace il 17 dicembre 2017.

- 5 comuni hanno richiesto l'autorizzazione per l'affidamento dei servizi di conservazione digitale alla società Insiel;
- 10 comuni hanno correttamente trasmesso tutte le informazioni richieste, compresa l'indicazione del conservatore terzo utilizzato (5 enti locali con Insiel e 5 con InfoCert), ma agli atti della Soprintendenza mancavano le corrispondenti istanze di autorizzazione. Inoltre, uno dei comuni in parola ha affidato la custodia della propria documentazione digitale in parte a Insiel e in parte a Uniit, che però risulta aver cessato a dicembre del 2019 la propria attività come conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia digitale;
- 3 comuni hanno trasmesso informazioni solo parziali; uno di essi non ha indicato il custode accreditato, ma ha fatto genericamente riferimento a un servizio di *backup* fornito da una ditta di informatica, un altro non ha indicato il responsabile della gestione documentale e il terzo non ha fornito il nominativo del responsabile della conservazione;
- 7 comuni hanno dichiarato di dover ancora procedere a entrambe le nomine e all'affidamento a terzi dei servizi di conservazione digitale;
- 2 comuni hanno richiesto di poter posticipare il termine entro cui inviare le informazioni sollecitate;
- 4 comuni hanno affermato di essere in fase di rinnovo con la società Insiel dei servizi di custodia digitale;
- 2 comuni, effettuate correttamente le nomine per il responsabile della gestione documentale e della conservazione, hanno comunicato di utilizzare software di gestione documentale di terzi, ma di aver comunque richiesto la possibilità di fruire del servizio di conservazione messo a disposizione da Insiel e di essere in fase di test;
- 1 comune ha richiesto informazioni supplementari sulla procedura di autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Il quadro d'insieme emerso è decisamente sconfortante. A ciascun comune è stata inviata un'ulteriore comunicazione, in cui si richiedeva di procedere con sollecitudine agli adempimenti del caso, con un tentativo da parte degli uffici della Soprintendenza di affiancare ciascun ente locale in modo personalizzato. Così al 31 agosto 2020 sono stati 20 gli ulteriori comuni che hanno fornito dati parziali e per i quali si rimane tutt'oggi in attesa delle relative integrazioni, mentre 24 sono stati quelli che hanno regolarizzato la loro situazione. A essi si devono aggiungere ulteriori 24 comuni che autonomamente hanno richiesto di poter accedere al servizio regionale di conservazione digitale, portando il totale dei richiedenti per il 2020 a 145 enti. Tale rilevazione, seppur positiva in quanto caratterizzata dalla raccolta di dati in

costante crescita, è stata però fortemente condizionata dalla situazione emergenziale in cui la società civile si è trovata catapultata.

Infatti, di fronte a un Paese impegnato a fronteggiare la minaccia dell'epidemia da COVID-19, le rilevazioni della Soprintendenza si sono fermate e hanno lasciato spazio alle urgenze impostesi di giorno in giorno per affrontare la crisi. Con lo stabilizzarsi delle condizioni generali, l'attività di monitoraggio è ripartita in modo strutturato e costante. Così, sulla base delle informazioni già raccolte, è possibile svolgere alcune prime considerazioni sulle nomine del responsabile della gestione documentale e del responsabile della conservazione. In rapporto al totale dei 145 comuni monitorati al 31 agosto 2020, le nomine in parola risultano suddivise come risulta dalla Tab. 1 e dalla Tab. 2.

Da questo quadro emerge che ben 103 enti locali hanno conferito alla stessa persona entrambe le nomine. In due casi poi gli enti locali non hanno incaricato direttamente dei singoli individui, ma hanno associato tali nomine ai ruoli previsti dalla propria struttura organizzativa, con la conseguenza che qualora dovesse cambiare il soggetto titolare della posizione in organigramma il sostituto si vedrà automaticamente incaricato anche della responsabilità in tema di archivi digitali, senza dunque una reale riflessione sulle capacità e le conoscenze da questi possedute.

Oltre questo aspetto, però, ciò che si evidenza con maggior forza è l'estrema varietà degli ambiti dai quali provengono gli incaricati a svolgere i compiti di responsabile della gestione documentale e di responsabile della conservazione, constatazione questa che a sua volta induce a interrogarsi su quanto i comuni riflettano sulla reale natura di tali nomine e di come invece nella maggioranza dei casi essi procedano probabilmente con uno spirito di mero adempimento formale a quanto richiesto dalle norme.

Tab. 1 - Responsabile della gestione documentale			
Area di riferimento	Servizio di riferimento	Numero enti[13]	
		A	B
sindaco		5	
segretario comunale		39	1
vice segretario comunale		4	
responsabile area amministrativa		21	1
	responsabile servizio affari generali	17	
	responsabile segreteria e protocollo	14	
	responsabile servizio demografico	9	
	collaboratore servizio demografico	1	
	impiegato amministrativo	4	
responsabile area economico finanziaria e servizi		1	
	responsabile urp	1	
	responsabile ufficio assistenza	2	
	responsabile servizio cultura	1	
	responsabile servizio ragioneria e tributi	5	
	responsabile programmazione finanziata	1	
	istruttore contabile	1	
responsabile area tecnica		1	
	responsabile ufficio tecnico	2	
	responsabile ufficio appalti	1	
	responsabile servizi informatici	4	
da nominare		9	
TOTALE		**143**	**2**

[13] Legenda: A= Incarico nominativo; B= Incarico ruolo (incarico assegnato non nominalmente, ma a un ruolo all'interno dell'organigramma dell'ente).

Tab. 2 - Responsabile interno della conservazione			
Area di riferimento	Servizio di riferimento	Numero enti[14]	
		A	B
sindaco		5	
segretario comunale		52	1
vicesegretario comunale		2	
responsabile area amministrativa		18	1
	responsabile servizio affari generali	12	
	responsabile segreteria e protocollo	12	
	addetto segreteria	1	
	responsabile servizio demografico	9	
	impiegato amministrativo	3	
responsabile area economico finanziaria e servizi		2	
	responsabile urp	1	
	responsabile ufficio assistenza	2	
	responsabile servizio ragioneria	5	
	istruttore contabile	1	
	responsabile ufficio servizi alla persona	1	
responsabile area tecnica		1	
	responsabile ufficio tecnico	4	
	responsabile ufficio appalti	1	
	responsabile servizi informatici	4	
da nominare		7	
TOTALE		**143**	**2**

[14] Legenda: A= Incarico nominativo; B= Incarico ruolo (incarico assegnato non nominalmente, ma a un ruolo all'interno dell'organigramma dell'ente).

Spingendosi più in dettaglio nell'interpretazione dei risultati della rilevazione, si può concludere che, se fino a non molti anni orsono era presente un forte legame tra l'area amministrativa dell'ente locale – in particolare l'ufficio segreteria e protocollo – e la gestione quotidiana dell'archivio analogico, sia per la parte corrente sia per la parte di deposito e storica, con la conseguente sedimentazione di buone pratiche insieme amministrative e archivistiche, che erano poi lasciate in eredità a coloro i quali subentravano nelle medesime mansioni, oggi tale legame sembra sensibilmente assottigliato. Risulta evidente dall'analisi delle tabelle sopra riportate che per il responsabile della gestione documentale solo nel 46% dei casi ci si è indirizzati sull'area amministrativa, mentre per il 34% ci si è rivolti alle figure di vertice (sindaco, segretario comunale e vice), per l'8% dei casi si è ricorsi all'area economico-finanziaria e per il 6% si è supplito con l'area tecnica. Il restante 6% dei comuni ha visto, infine, una situazione in cui tale nomina è ancora in attesa di essere formalizzata. Si è assistito, dunque, in termini generali, a una vera e propria polverizzazione della figura del responsabile della gestione documentale tra 20 diverse tipologie di incarichi previste dagli organigrammi. Tale tendenza è confermata anche dai dati riferibili alla nomina della figura del responsabile della conservazione: nel 41% dei casi ci si è rivolti alle posizioni di vertice, mentre solo nel 39% dei casi ci si è indirizzati all'area amministrativa, nell'8% si è guardato all'area economico-finanziaria e nel 7% dei casi a quella tecnica. È rimasto infine un 5% di comuni in cui tale nomina non è stata ancora effettuata. In generale, è dunque prevalsa la tendenza a rivolgersi ai colleghi che appaiono più alfabetizzati a livello informatico, ponendo in assoluto secondo piano le competenze propriamente archivistiche chiamate in causa dalla custodia digitale. Allo stesso tempo si è evidenziato negli enti locali una preoccupante e netta separazione tra la gestione dell'archivio cartaceo e la gestione di quello digitale, come se essi fossero in gravi difficoltà a far fronte alla dimensione ibrida della sedimentazione archivistica, dunque a tenere insieme in modo organico la declinazione analogica e digitale all'interno di una visione unitaria dell'archivio. Nei comuni minori, poi, in cui la carenza d'organico è all'ordine del giorno, sono stati il sindaco o il segretario comunale ad avocare a loro una serie di incombenze, tra cui anche le nomine in parola.

A questo panorama, già di per sé complesso, frammentato e instabile, si è aggiunta anche un'inversione di tendenza rispetto a quanto evidenziatosi nell'autunno del 2019. Benché 214 comuni su 215 abbiano sottoscritto con la Regione il *Protocollo SIAL* per la fornitura dei software di gestione documentale, ci si è accorti – anche attraverso il monitoraggio puntuale svolto dalla Soprintendenza sulle richieste di autorizzazione per l'affidamento in *outsourcing* della conservazione digitale – che alcuni di essi hanno

disatteso il protocollo stesso, scegliendo in autonomia di affidarsi ad altri fornitori di sistemi di gestione documentale. Conseguentemente 5 comuni hanno concordato con l'amministrazione regionale, dopo un sollecito da parte di quest'ultima, l'uscita dal protocollo d'intesa. Attualmente sono 209 i comuni che rimangono all'interno del contesto del *Sistema informativo delle amministrazioni locali*, ma è una situazione che certo dovrà essere monitorata, soprattutto perché essa ha un impatto abbastanza diretto sulla custodia digitale, stante che gli enti locali tendono ad affidare la conservazione della propria documentazione digitale agli stessi soggetti a cui ricorrono già per la fornitura delle applicazioni di gestione documentale, per poter evidentemente semplificare al massimo le attività di interfacciamento applicativo, in una logica di fruizione di un servizio completo che abbracci integralmente l'intero ciclo di vita documentale.

3. La realtà conservativa del digitale nel Friuli-Venezia Giulia: criticità e spunti di riflessione

3.1. Le nomine

Le recenti *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale, prevedono che le amministrazioni pubbliche nominino, per ciascuna delle aree organizzative omogenee di cui si compongono e individuate ai sensi del *Testo unico sulla documentazione amministrativa*[15], il responsabile della gestione documentale e un suo vicario, dotati delle idonee competenze giuridiche, informatiche e archivistiche[16]. Sempre le *Linee guida* prescrivono poi che all'interno delle amministrazioni pubbliche il responsabile della conservazione debba essere nominato tra i dirigenti o i funzionari dotati delle medesime competenze di ambito giuridico, informatico e archivistico[17], potendo altresì i due ruoli essere ricoperti dalla medesima persona.

Ebbene, rispetto a questo quadro normativo, se raffrontato con i risultati del monitoraggio eseguito dalla Soprintendenza, è evidente che negli enti locali fin qui censiti sia carente la consapevolezza sull'importanza strategica di queste figure: la maggior parte di essi ha proceduto a tali nomine come se si fosse trattato di un mero adempimento burocratico, da formalizzare in un modo o nell'altro, semplicemente per ottemperare a norme che appaiono loro piuttosto sfocate. Così generalmente ciò che accade è che tali ruoli sono affidati a dipendenti già titolari di posizione organizzativa all'interno dell'organigramma comunale, senza una preliminare riflessione sulle com-

[15] DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 50.
[16] *Linee guida*, cap. 3.1.2.
[17] *Linee guida*, cap. 4.5.

petenze che tali figure devono possedere e quasi esclusivamente in ragione del fatto che il conferimento ai titolari di posizione organizzativa non comporta alcun ulteriore esborso finanziario da parte del comune. Tali modalità di nomina hanno tra l'altro condizionato negativamente una situazione di fatto che, invece, potenzialmente, avrebbe potuto generare effetti positivi per l'archivio nella sua declinazione digitale: nel 71% dei comuni la medesima persona si trova a essere investita sia del ruolo di responsabile della gestione documentale sia di quello della conservazione, dunque con un'unitarietà di ruoli che avrebbe potuto arrecare benefici effetti sull'intero ciclo di vita della documentazione digitale.

Decisamente più preoccupante appare la situazione nei comuni di minori dimensioni, la cui grave carenza di organico non ha permesso di rispondere al meglio alle esigenze legate a un'efficace impostazione e gestione del ciclo di vita dell'archivio già ibrido e sempre più digitale. Il panorama in proposito è quanto mai variegato: vi è il caso di comuni consapevoli di non avere nel proprio organico le figure dotate dei requisiti richiesti per legge e che pertanto hanno ammesso di aver effettuato le nomine in parola in modo superficiale, attingendo allo scarno bacino del personale interno; si è verificato poi il caso di comuni che hanno avuto difficoltà a individuare, tra i propri dipendenti, coloro che intendessero assumersi le responsabilità connesse alle nomine in questione; infine, è stato anche registrato il caso limite in cui le nomine in parola erano state formalizzate all'insaputa del diretto interessato.

Questa variegata casistica non deve sorprendere: il dato di fondo che emerge è che gli enti locali si sentono lasciati in balia di sé stessi, non comprendendo compiutamente le potenzialità di una corretta gestione e custodia dell'archivio digitale e non intravvedendo i rischi di un approccio superficiale a tali ambiti operativi, in realtà cruciali per il funzionamento di ogni amministrazione pubblica e per il suo trasparente rapportarsi con la cittadinanza. Forse tutto ciò è l'esito finale di quella volontà che, in modo insistente, ha voluto impiantare nel tessuto amministrativo del Paese un'amministrazione digitale ripetendo, più e più volte, la ben nota formula dell'invarianza finanziaria – «non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato» –, con ciò rendendo una chimera l'idea che le competenze archivistiche potessero proliferare all'interno degli apparati pubblici del Paese, anche grazie a investimenti sulla formazione del personale.

3.2. La scelta del conservatore terzo

Più volte, nel corso del monitoraggio, la Soprintendenza si è posta un interrogativo: «perché mai, davanti alla possibilità di fruire in forma totalmente gratuita di una serie di software per la gestione documentale e per la custodia della documentazione digitale messi a disposizione dall'amministrazione regionale per tramite della società Insiel, gli enti locali hanno comunque preferito rivolgersi ad altri fornitori, con la conseguente imputazione dei costi sui bilanci comunali?». Forse per la maggiore qualità o estensione dei servizi offerti?

Prendendo in esame i manuali di conservazione di Insiel, Omniadoc, InfoCert, Credemtel, Maggioli e Unimatica non sembrano emergere sostanziali differenze funzionali tra i sistemi di custodia descritti. L'unica diversità di rilievo sembra invece consistere nel fatto che le società private garantiscono, com'è ovvio, una maggiore flessibilità nel calibrare la loro offerta sulle necessità specifiche del singolo ente locale, considerato come un vero e proprio cliente, mentre Insiel propone un pacchetto standard di servizi a tutti gli enti locali, con l'unica eccezione della Regione, per la quale sono stati studiati servizi *ad hoc* che consentono di conservare particolari tipologie documentali non comprese nell'offerta ordinaria. Pertanto la vera differenza risiede probabilmente nella quantità di tipologie documentarie che possono essere trattate dai distinti sistemi di custodia digitale: se Omniadoc, InfoCert, Credemtel e Maggioli sono in grado di farsi carico della totalità dei documenti digitali prodotti dai comuni, Insiel copre invece l'85% della loro produzione documentaria digitale[18].

È ben vero, però, che dei 145 comuni che hanno trasmesso i loro dati alla Soprintendenza tra il 2019 e il 2020, soltanto uno di essi ha asserito di avvalersi della società Insiel per la conservazione di tutte le tipologie documentali trattabili dal sistema regionale di custodia digitale e di aver, pertanto, optato per un secondo conservatore accreditato in vista della conservazione dei documenti digitali fiscalmente rilevanti e addirittura di un terzo per la custodia della documentazione relativa alle gare d'appalto[19]. Il che sembrerebbe dimostrare che la vera ragione del ricorso a conservatori diversi da Insiel risieda altrove. Difatti, da un confronto con diversi referenti comunali è emerso come, alla base della scelta del custode terzo, vi sia soprattutto il legame tra quest'ultimo e la società che fornisce i software per il sistema di gestione documentale e per gli appli-

[18] Si veda qui il contributo di Paolo Santoboni.

[19] Sull'enfasi che i processi di conservazione digitale pongono sul concetto di tipologia documentale, dando così luogo ad attività di custodia segmentata e che relega in secondo piano la visione dell'archivio digitale come complesso organico, si rinvia alla pagine precedenti.

cativi verticali, in modo tale che l'ente locale possa dotarsi in blocco e in un'unica soluzione tanto dei sistemi di produzione documentale quanto di quelli di conservazione, già opportunamente predisposti per il reciproco interfacciamento e senza che siano pertanto necessari ulteriori interventi tecnici e di customizzazione per farli dialogare: così in ragione di esigenze di semplicità per la gestione delle forniture, i comuni evitano spesso di valutare opzioni alternative come quelle rappresentate dal servizio regionale di conservazione digitale, con il risultato finale che il mercato dei software di gestione documentale finisce per condizionare anche quello dei servizi di custodia digitale.

D'altronde diversi enti locali temono – erroneamente – che, per fruire del servizio di conservazione offerto dalla società Insiel, si debba per forza di cose procedere all'installazione delle piattaforme di gestione documentale e degli applicativi verticali forniti della medesima società, con ciò stravolgendo completamente la *routine* lavorativa del personale che da anni utilizza altre applicazioni. In realtà, Insiel offre la possibilità di aderire al servizio di conservazione digitale pur utilizzando prodotti per la gestione documentale o applicativi verticali di altre *software house*, purché l'ente locale si faccia realizzare dal fornitore un adeguato strato software d'interfacciamento tra gli uni e l'altro, implementazione questa che rimane naturalmente a carico, dal punto di vista finanziario, dello stesso ente locale[20].

4. Conclusioni

Una mappatura puntuale e aggiornata delle zone d'ombra ha permesso, nell'esperienza della Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia, di avere una maggiore consapevolezza sullo stato di fatto, senza cui risulta assai complicato poter programmare azioni concrete per costruire quella comunità di pratica attraverso cui rimodellare, pragmaticamente, la tutela dell'archivio nella sua dimensione digitale. Che cosa dunque ha in animo di fare la Soprintendenza in futuro, tenendo conto delle rilevazioni svolte? Certamente:

- sarà costantemente aggiornato il monitoraggio, così da poter fruire di una fotografia sempre attendibile sui soggetti produttori del territorio;
- sarà strutturato un percorso personalizzato per ciascun ente locale, per quanto attiene ai propri archivi digitali;

[20] Si segnala il caso di due comuni della Carnia che, pur utilizzando i software del Gruppo Maggioli, hanno concluso positivamente la fase di test con la società Insiel per fruire del sistema regionale di conservazione digitale.

- sarà completata la raccolta dei dati riferiti al quadro conservativo di tutti i comuni della regione;
- sarà predisposto un progetto conoscitivo similare per gli altri enti pubblici che operano nel territorio: in particolare per gli istituti scolastici, la cui situazione sul versante della documentazione digitale appare ancora più incerta e preoccupante;
- sarà pianificato un insieme di sopralluoghi e ispezioni che tengano conto delle criticità evidenziate;
- sarà valutata la fattibilità di un corso sugli archivi digitali in formazione, dedicato al personale degli enti pubblici sottoposti a vigilanza in quanto soggetti produttori, da realizzarsi in diverse sedi regionali;
- sarà predisposto un tavolo di lavoro con la Insiel, per concretizzare la possibilità di ottenere le credenziali di accesso al suo sistema di conservazione e la strutturazione di viste documentali finalizzate a una fattiva vigilanza sulla documentazione già custodita;
- sarà soppesata la possibilità di esportare il modello di vigilanza costruito attraverso la collaborazione con la Insiel verso gli altri conservatori qualificati che operano sul territorio.

L'esperienza testimoniata dal percorso della Soprintendenza, intrapreso in direzione della costruzione di una "comunità di pratica" che tuteli le espressioni digitali dell'archivio, dimostra l'importanza

- dei dati: avere ben chiaro il quadro generale del contesto conservativo regionale, in cui si muove l'azione di tutela di una soprintendenza archivistica, è fondamentale. Quest'azione preliminare, che dovrebbe tra l'altro concretizzarsi nella creazione di un prospetto riassuntivo costantemente aggiornato e funzionale all'attività dell'ufficio, permette di strutturare un controllo *personalizzato* sui soggetti produttori in base ai dati mancanti e rispetto alla visione d'insieme che si vuole ottenere;
- del contesto: la raccolta e l'analisi dei dati risulta del tutto inefficace se non si correda con una puntuale riflessione sul contesto, sia normativo sia territoriale, al fine di creare l'ossatura sulla quale si sedimentano le informazioni che via via sono raccolte;
- del confronto: il quotidiano lavoro in *équipe* con i colleghi è il mezzo più efficace per affrontare, in modo costruttivo e soprattutto sostenibile, questo scenario in continuo movimento;
- della rete: creare delle relazioni continuative con le altre soprintendenze archivistiche e bibliografiche in un momento così impegnativo diventa imprescindibile. Conoscere le strade, che altri hanno percorso, e i risultati che sono stati ottenuti, o che sono stati mancati, permette di convogliare le risorse fisiche e mentali sui sentieri più promettenti o su quelli

non ancora battuti. Creare, altresì, una rete con le amministrazioni pubbliche del territorio permette di ribaltare la prospettiva da cui si guarda il problema, individuando lacune e punti di forza magari inattesi;

- del contatto relazionale: la possibilità di effettuare un controllo da remoto sugli archivi digitali non deve in alcun modo essere considerata alternativa al sopralluogo vero e proprio presso il soggetto produttore. Nulla può sostituire la costruzione di un progressivo rapporto di fiducia basato sulla conoscenza reciproca;
- del tempo: la consapevolezza che il percorso non si esaurisce in pochi mesi di lavoro, ma che sarà parte delle analisi che l'ufficio sarà chiamato a svolgere per molti anni a venire, aiuta a non perdersi. In questo caso l'obiettivo non è raggiungere la meta nel minor tempo possibile, ma raggiungerla nel miglior modo possibile.

Desirée Dreos*

* Funzionario archivista di Stato, Soprintendenza archivistica del Friuli-Venezia Giulia, via Alessandro La Marmora, 17 - 34139 Trieste, e-mail: desiree.dreos@beniculturali.it.